

**XXVIII.****TORNATA DEL 9 MARZO 1875**Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

**SOMMARIO** — *Omaggi* — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia* — *Discorso del Senatore Cannizzaro a sostegno dell'emendamento da lui proposto all'art. 153* — *Nuova redazione dell'art. 153, proposta dalla Commissione d'accordo col Ministero* — *Mozione d'ordine del Senatore Amari per la sospensione dell'art. 153 e di tutto il titolo secondo combattuta dal Senatore Pescatore* — *Parole del Ministro di Grazia e Giustizia a favore della mozione sospensiva* — *Osservazioni del Senatore Borgatti* — *Considerazioni del Senatore Vitelleschi* — *Dichiarazione del Relatore* — *Rinvio alla Commissione dell'art. 153 e di tutto il titolo secondo* — *Approvazione dell'art. 159 e del successivo articolo 160 con una aggiunta della Commissione* — *Approvazione degli articoli 161 e 162* — *Emendamento del Senatore Pasqui all'articolo 163, non accettato dal Ministero e dalla Commissione, respinto* — *Approvazione dell'art. 163* — *Nuova redazione del paragrafo primo dell'art. 164, proposta dal Ministro di Grazia e Giustizia, approvata* — *Emendamento al paragrafo secondo, proposto dalla Commissione ed accettato dal Commissario Regio, approvato* — *Approvazione dell'intero articolo 164 e del successivo 165* — *Aggiunta di un articolo 165 bis, proposta dal Senatore Tecchio, accettata con emendamento dal Relatore e dal Commissario Regio, approvata* — *Approvazione dell'articolo 166 emendato e del successivo articolo 167* — *Aggiunta al paragrafo primo proposta dal Senatore Tecchio, non accettata dal Relatore, nè dal Commissario Regio, respinta* — *Approvazione dell'articolo 168 e dell'articolo 169, emendato dalla Commissione* — *Aggiunta di un paragrafo secondo della Commissione all'articolo 169, ritirata* — *Modificazione del Ministro all'articolo 170* — *Approvazione dell'articolo modificato e degli articoli 171, 172, 173 e 174* — *Variante del Senatore Tecchio all'articolo 175, respinta* — *Approvazione dell'articolo 175* — *Variante del Senatore Tecchio all'articolo 176, respinta* — *Aggiunta proposta dal Senatore Pescatore al paragrafo primo dell'articolo* — *Dubbio del Senatore Miraglia, cui rispondono il Senatore Pescatore, il Commissario Regio e il Ministro* — *Approvazione della variante proposta dal Senatore Pescatore al paragrafo 1, e dell'articolo per parti e per intero* — *Variante proposta dal Ministro all'art. 177* — *Approvazione dell'articolo per parti e per intero, e del 178* — *Reiezione della modificazione del Senatore Pica all'articolo 179, e approvazione dell'articolo* — *Approvazione dei due primi paragrafi dell'articolo 180, di un terzo paragrafo aggiunto dal Ministro e dell'intero articolo* — *Modificazione proposta dal Ministro all'art. 181, approvata* — *Dichiarazione e aggiunta proposta all'articolo dal Senatore Pantaleoni, combattuta dal Relatore, dal Ministro e dal Senatore Pescatore* — *Ritiro dell'aggiunta Pantaleoni* — *Approvazione dell'articolo modificato* — *Variante proposta dal Ministro e modificazione proposta dalla Commissione all'art. 182, approvate* — *Approvazione dell'intero articolo 182* — *Approvazione dell'articolo 183, del 184, modificato dalla Commissione, del 185 e 186* — *Modificazione proposta all'art. 187 approvata, e approvazione dell'articolo* — *Modificazione proposta dalla Commissione al paragrafo primo dell'art. 188, accettata* — *Approvazione del-*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

*l'articolo per parti e per intero — Variante proposta dal Senatore Giuda all'articolo 189, modificata dal Relatore e dal Ministero, approvata — Approvazione dell'articolo modificato e dei seguenti 190, 191 e 192 — Modificazione proposta dalla Commissione all'art. 193, accettata dal Ministro — Approvazione dell'art. 193, modificata — Modificazione proposta dalla Commissione al paragrafo 1 dell'articolo 194, accettata dal Ministro — Approvazione dell'articolo modificato e del 195 — Approvazione della variante proposta dal Ministro all'articolo 196, accettata dalla Commissione — Approvazione dell'articolo e dei successivi 197, 198 e 199 — Varianti proposte all'articolo 200 dal Ministro, dalla Commissione e dal Senatore De Filippo — Reiezione dell'emendamento De Filippo — Modificazione del Ministro al paragrafo primo, oppugnata dal Senatore Pescatore, sostenuta dal Regio Commissario — Repliche del Senatore Pescatore e controreplica del Ministro — Approvazione del primo paragrafo modificato e del secondo — Dubbii del Senatore Vitelleschi al paragrafo terzo — Schiarimenti forniti dal Relatore — Replica del Senatore Vitelleschi e controreplica del Ministro — Parole del Senatore Vitelleschi per fatto personale — Approvazione dei paragrafi 3, 4, 5 e 6, dell'intero articolo e del susseguente 201.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Commissario Regio, e più tardi intervengono i Ministri dell'Interno e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

#### Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato :

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio della *Statistica del movimento della popolazione nel 1872*.

Il Ministro della Marina, dell'*Annuario ufficiale della Regia Marina per l'anno 1875*.

Il dott. Giuseppe Gallo, del suo *Catechismo di morale e di religione naturale e divina*.

Il Deputato dott. Luigi Pecile, di 100 esemplari delle sue *Note sul brigantaggio in Ungheria*.

Il dott. Luigi Marinoni, di un suo opuscolo intitolato: *Finanze ed amministrazione*.

Il signor Giuseppe Gallo, Giudice nel Tribunale di Reggio (Calabria), dei fascicoli 1° e 2° delle sue *Osservazioni sul progetto di nuovo Codice penale*.

Il Prefetto di Novara, degli *Atti di quel Consiglio provinciale del 1874*.

Il Sindaco di Venezia, di un volume intitolato: *Petrarca e Venezia*.

La Commissione municipale di Storia patria e di Arti belle in Mirandola, del 2° volume

delle *Memorie storiche di quella città e dell'antico Ducato*.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, della *Relazione dell'ingegnere Canovari sopra l'importante argomento dell'Agro Romano*.

#### Seguito della discussione per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

La parola spetta all'onorevole Senatore Pica, ma non essendo egli presente la do all'onorevole Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Dopo la discussione di ieri io sento sempre più il dovere di insistere nel mio emendamento all'intestazione del Titolo e nel combattere l'art. 153.

Devo, prima d'ogni altra cosa, osservare alla Commissione che forse dopo le modifiche introdotte nell'articolo stesso, bisognerebbe dire: *contro le religioni* o meglio: *contro le credenze religiose*.

Ad ogni modo io non insisto su questo; invece credo che per esprimere il pensiero che alla Commissione fece accettare quell'articolo, bisognerebbe dire non: *reati contro le religioni*, ma: *contumelie alle persone per causa delle loro credenze religiose*.

Non è indifferente l'una o l'altra intestazione ad un titolo, giacchè qui l'intestazione esprime

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

precisamente il pensiero del legislatore, la ragione per cui egli punisce. Questa dichiarazione influisce poi nell'interpretazione ed applicazione degli articoli susseguenti, tanto più che questi articoli offrono molta elasticità, lasciano molto all'arbitrio. Quando ad un giudice si è detto: vedete che la ragione di punire è per non offendere i credenti e non per tutelare le credenze; allora cercheranno, quando si tratta di caratterizzare il reato, ciò che può ferire i credenti; mentre che quando dite reati contro la religione in generale, cercheranno la religione, le credenze, le dottrine e ciò che può oltraggiare le dottrine, nell'applicare gli articoli susseguenti.

Io credeva che la Commissione era precisamente in questa intenzione di non dare alla portata degli articoli susseguenti, come ragione di punire, altra che quella di evitare l'offesa ai credenti, alle persone che professano una religione, non di proteggere e tutelare la religione in se stessa. Il Ministero mi pare però sia più conseguente nell'insistere in quella intestazione, giacchè in quell'intestazione è scolpito un pensiero che egli ha manifestato; che cioè la ragione del punire non sta soltanto nell'evitare l'offesa contro la persona credente, ma anche nel sostenere fino ad un certo punto il sentimento religioso nell'interesse sociale collettivo.

Questo concetto che fu quello del Carmignani è certamente quello del Ministro. E se restava dubbio su ciò, questo è stato tolto dal rimarchevole discorso dell'onorevole Senatore Pescatore che il Ministro ha accettato, quasi come espressione delle proprie idee.

Mi pare adunque che discutendo della intestazione di quel titolo, noi discutiamo della ragione di punire in materia religiosa.

Vi è ragione di punire quando vi è scuotimento del sentimento religioso? Oppure vi è solo diritto di punire quando si offendono i diritti dei cittadini, fra i quali primeggia quello di essere rispettato nel culto, nobile manifestazione della libertà individuale?

Il primo concetto è quello dei criminalisti sino al Carmignani. I criminalisti moderni non credo che lo accettino. Tra gli altri il Carrara che il Ministro ha voluto ieri citare, non vorrebbe che questa ragione fosse neppure presa come sussidiaria a quella principale, che è quella

di difendere il culto, di difendere il diritto personale soltanto. Io voglio richiamare l'attenzione del Senato sull'importanza di questa discussione, giacchè comprende niente di meno la ragione di punire, la quale ragione influisce moltissimo nell'interpretazione degli articoli susseguenti.

Il pensiero scolpito nell'intestazione, *reati contro la religione*, e nell'art. 153, contiene una ragione di punire inconciliabile colla piena libertà di discussione. Sono le offese contro le persone che possono essere considerate, non quelle contro le dottrine.

Io perciò insisto su quel mio emendamento, tanto più che non esprime la sola mia opinione, poichè non avrei osato di esporla, ma l'opinione di molti illustri penalisti.

Quando si cominci ad andare per questa via, di cominciare a limitare l'esercizio della libertà, non in tutela degli individui, ma in tutela di una dottrina, si va verso l'inquisizione; la quale fu negli ultimi tempi difesa dal potere civile, perchè impediva lo scandalo e tutelava le credenze ed il sentimento religioso del popolo, base dell'ordine sociale. Non avea dunque del tutto torto ieri il Senatore Pica.

Io credo, o Signori, che lo Stato debba avere sollecitudine del sentimento religioso come di ogni altro mezzo di perfezionamento intellettuale e morale, ma non lo deve avere per mezzo di leggi penali.

E questo è un convincimento di molti popoli liberi e religiosi. Potrebbe lo Stato mostrare la sua sollecitudine religiosa in altri modi.

E già lo mostra abbastanza circondando della sua protezione l'esercizio dei culti, e garantendo in un modo speciale i ministri di tali culti; ma egli non deve coprire e difendere dagli strali di una animata discussione le teorie, le dottrine, le credenze per mezzo delle leggi penali.

Lo Stato potrebbe contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento del sentimento religioso, per es., riaprendo in alcune Università le facoltà teologiche, soppresse, e così rianimando la discussione.

Io invero non avrei soppresso tutte le facoltà teologiche; ne avrei lasciato almeno qualcuna per favorire gli studi dei ministri dei vari culti, ed innalzare il livello della loro educa-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

zione intellettuale; la qual cosa avrebbe contribuito a ravvivare e depurare il sentimento religioso.

Vi sono tanti altri mezzi con i quali lo Stato può mostrare la sua sollecitudine per il sentimento religioso e per il perfezionamento della dottrina. Ma quello delle pene se non è ammesso da me, non è ammesso da altri.

L'onorevole Senatore Pescatore presentò un sistema completo; l'onorevole Senatore Pescatore disse che la società non si attiene soltanto agli interessi materiali ma anche agli interessi religiosi; egli disse delle cose che hanno molta importanza.

Egli soggiunse che la discussione religiosa si dovrebbe tenere limitata fra i filosofi, e non dovrebbe discendere nel popolo. Questo sistema può essere da qualcheduno vagheggiato, e avrebbe dei vantaggi e degli inconvenienti.

Perchè fosse armonico in tutte le sue parti questo sistema, lo Stato non avrebbe dovuto rinunciare ad ogni ingerenza nella dottrina e nella disciplina della Chiesa, non avrebbe dovuto fare la legge sulle guarentigie.

Nell'Impero germanico, lo Stato ha ingerenza nelle discipline ed anche nelle dottrine delle Chiese; e allora queste Chiese si proteggono un poco più di quello che non si faccia da noi, procurando anche riservare la libertà della discussione per le alte sfere della scienza.

Non sono già io che ho fatto la legge delle guarentigie, ma la rispetto; ho potuto credere che con questa si sia forse accordata alla Chiesa Cattolica troppa libertà, ma ora credo che finirà coll'essere utile allo sviluppo del sentimento religioso.

Ebbene, io dico: una volta che avete dato sfrenata libertà alla Chiesa ed insieme la piena libertà di discussione in materia religiosa, le cose dette dall'onorevole Pescatore, che in fondo contengono il pensiero dei penalisti sino al Carmignani, non possono più attagliarsi a noi, quand'anche lo desiderassimo. Si attagliano invece alla nostra attuale condizione, le dottrine del Tissot, dell'Ellero, del Carrara, e della maggioranza dei penalisti moderni, i quali non ammettono che lo Stato deve adoperare le leggi penali per difendere il sentimento religioso.

Io non avrei nulla da aggiungere in difesa del mio emendamento all'intestazione del titolo. Devo soltanto rispondere ad una osser-

vazione, direi storica, che mi fu fatta ieri dal Relatore, e parmi anche dal Ministro. Mi fu detto: « Sapete perchè nel Codice penale Belga, si parla soltanto di reati contro il libero esercizio dei culti, e non delle offese alla religione? perchè degli oltraggi alla religione si parla nella legge speciale sulla stampa. » Io invero aveva letto la legge sulla stampa del Belgio, e non mi rammentava che considerasse le offese alla religione. L'ho riletto, e non trovo questo articolo citato dal Relatore. Esiste forse qualche altra legge sulla stampa del Belgio, che io non conosco? Sarei grato se mi si volesse mostrare. Io so invece che nessuno pubblicista desidera nel Belgio la limitazione della libertà di discussione in materia religiosa; non so che questa libertà abbia prodotto inconvenienti, so invece, che tutti i partiti si trovano contenti con quella legislazione.

Mi pareva invero difficile, che i Belgi avessero voluto porsi in contraddizione colle massime dei pubblicisti francesi, che essi hanno adottato, cioè, che evvi una grande distinzione tra religioni e culti, e che alle prime basta la libertà, ai secondi si deve accordare protezione e tutela.

Mi pare molto eloquente l'esempio di ciò che è stato fatto in un paese, che credo non può essere accusato di poco rispetto al sentimento religioso, come è il Belgio.

Vengo ora all'art. 153. Naturalmente non v'ha dubbio, che quest'articolo avrà una gravità maggiore o minore nella sua applicazione, secondo che rimane o no l'intestazione: *reati contro la religione*, perchè questo indica la ragione di punire. Ad ogni modo è un articolo che traduce lo stesso pensiero, di volere sino ad un certo punto evitare che si discuta la religione, e che il sentimento religioso del popolo sia scosso da un troppo vivo ed ardito esame.

Se ho già detto, Signori, che quest'articolo ha del vago e dell'indeterminato, io la prima volta l'ho imparato dalla Commissione stessa, dalla sua pregevole Relazione.

Essa mi suggerì i primi dubbi e m'indusse a studiare questa questione con quella diligenza che ho potuto di meglio; ed io ho trovato che i dubbi erano fondatissimi.

Ecco le parole della Commissione:

« Leggendo il testo ministeriale dell'arti-

colo 153, che punisce colui il quale pubblicamente fa oltraggio alla religione, una domanda si affaccia spontanea al pensiero; ed è, quali siano i fatti a cui conviene la denominazione di oltraggio alla religione; e si comprende come, assai di facile, la discussione dogmatica possa assumere le sembianze dell'offesa, per l'indole gelosa degli affetti e degl'interessi che vi sono impegnati. Vero è bene che la voce *oltraggio* racchiude, nel suo concetto giuridico, intendimento e modi che non convengono alla disputa puramente dogmatica; tuttavia non è men vero che nelle materie che toccano le corde facilmente irritabili della coscienza, la controversia sulle grandi e primali verità della religione, rasenta così da vicino la crudezza del disprezzo, che non è strano si scambi l'una cosa con l'altra. E per togliere la dubbiozza nell'articolo emendato fu definito il reato con la parola *vilipendio*, invece di *oltraggio*.

In questo emendamento credo la Commissione non insista perchè si è persuasa che la parola *vilipendio* non vale meglio della parola *oltraggio*, non diminuisce l'indeterminazione, la quale sta nell'oltraggio, nel vilipendio contro una cosa, contro la religione, contro le dottrine, anzi che contro le persone.

È là la indeterminazione.

Perchè dunque la Commissione non persiste in questi dubbi, che sono quegli stessi che io ho imparato da lei, avendo precisamente incominciato a meditare e riflettere sulla sua relazione? Perchè essa ha receduto? Perchè il Ministero l'ha assicurata, che i Magistrati sapranno bene riparare alla indeterminazione, sapranno bene distinguere quando vi ha oltraggio che debba essere punito, e quando oltraggio non vi ha; val quanto dire che tutto è rimesso all'interpretazione e discrezione dei Magistrati.

Questo proverebbe troppo, perchè proverebbe la non necessità della legge, o per lo meno che basterebbe una legge brevissima, che poi i Magistrati applicherebbero e completerebbero da loro.

E qui io farò riflettere che in altri casi, quando per esempio si tratti della diffamazione, voi non vi siete contentato di dire diffamazione soltanto, ma avete voluto definire, circoscrivere il reato di diffamazione.

E come? dico io, i Magistrati non sapranno

da sé distinguere quel che sia o non sia diffamazione? E mestieri che un Codice loro lo insegni, ed indichi i confini di questo reato? Perchè non fate altrettanto per i reati di religione? Perchè quando parlaste di diffamazione sapevate bene ciò che volevate punire, mentre invece quando scriveste «oltraggio alla religione» non sapevate voi stessi che cosa, e sino a che punto volevate punire, e perciò vi appigliaste al partito di lasciare fare la legge caso per caso ai Magistrati, di lasciarli del tutto arbitri dei limiti da imporre alla libertà di discussione.

Eppure questa specie di reati sono quelli che devono essere definiti più scrupolosamente; poichè in materia di religione i giudici non possono sempre sottrarsi nei loro giudizi alla influenza delle onde della pubblica opinione, ed all'influenza delle loro proprie opinioni religiose, le quali si impossessano degli animi tanto più fortemente quanto più sono nobili e disinteressati.

Dunque la Commissione, la quale nel resto del Codice volle definire ciascun reato, lasciò qui il vago e l'indeterminato; e lo lasciò precisamente in una materia nella quale era necessario più che mai il definire, trattandosi di tutelare la libera discussione, diritto accordato alle minoranze, ed anche alle piccolissime minoranze, contro le oppressioni delle maggioranze che adoperano di tutte le loro forze per far prevalere le loro dottrine.

Credo inoltre viziosa la distinzione tra la religione dello Stato e le altre, e tra religioni riconosciute e religioni ammesse o tollerate.

Prima di ogni altro domanderei: ov'è lo Stato civile presso cui una religione deve andarsi a fare riconoscere o a farsi iscrivere come ammessa?

Se domani sorge un gruppo di liberi cattolici, li amo chiamare meglio così che vecchi, i quali non potendo ammettere quelle tali massime, che il mio amico Amari lesse ieri, contrarie alla nazionalità ed alla civiltà moderna, e volendo pure coltivare una religione, fossero costretti a distaccarsi dalla Chiesa romana; allora il Governo sarà messo in imbarazzo, se essi saranno costretti a farsi riconoscere per essere tutelati nell'esercizio del loro culto.

E di questi cattolici liberali evvi un gran numero in Italia; solamente essi non sono stati

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

sinora tratti ad aggregarsi e dichiarare il loro distacco.

Ma potranno esserlo da un momento all'altro, se alcune classi del clero abbandoneranno la prudenza che hanno sinora avuto di non toccare certe corde.

Non insisto però su ciò; poichè si dica religioni ammesse, riconosciute o esistenti, è sempre egualmente vero che non esistono più reati contro le religioni, e che l'espressione *oltraggi alle religioni* è vaga, indeterminata e pericolosissima.

Mi si ripeterà: abbiate fiducia nei magistrati, i quali delibereranno secondo i casi speciali. Se i Magistrati foste sempre Voi, cioè il Ministro e gli illustri Magistrati che fanno parte della Commissione, la libertà di discussione potrebbe essere garantita, poichè terrebbe luogo di legge la professione di fede che avete fatta, e l'elevata vostra intelligenza.

Ma non posso fidarmi di tutti i Magistrati ed in tutti i tempi, in una materia nella quale gli animi più onesti non possono sottrarsi all'imperio delle loro oneste opinioni.

Nelle altre cose ho piena fiducia nei Magistrati e darei loro pieno arbitrio.

Perciò io torno a dire: pregherei la Commissione ed il Ministro che vogliano riprendere questo articolo, e studiarlo in modo da circoscrivere e definire il reato contro le persone.

Così per esempio se mi si dice: vedete che noi non vogliamo altro che punire le contumelie contro coloro, che professino una religione, per causa delle loro credenze.

C'è sempre in questo un poco d'indeterminato, ma presso a poco avreste determinato il fine, la ragione del punire; e quando mi avete determinato la ragione di punire, mi avete circoscritto il reato; meno degli altri, ma lo avrete circoscritto abbastanza; perchè io che mi devo difendere, non devo dimostrare ai Magistrati altro se non che io non ebbi l'intenzione di offendere questi credenti: domanderò scusa anzi, se volete, a questi credenti, di qualche espressione troppo viva che mi sarà sfuggita, e non sarò punito gravemente.

E badate che questa punizione viene a colpire gli uomini, ai quali non importa tanto la pena, ma importa la disapprovazione dei Magistrati, perchè la disapprovazione di un Ma-

gistrato che ad uomo di elevato pensare dice: avete violato la legge — è una punizione più grave del carcere.

Ebbene, quest'uomo deve avere la difesa larga, altrimenti, o Signori, vi torno a dire, che nelle discussioni religiose non si caccerranno che i guastamestieri, gli uomini i quali vogliono farsi martiri a buon mercato, giacchè il carcere di un mese o di due mesi, colla benignità della nostra applicazione, si può incorrere per procurarsi una grande popolarità; ed allora questi soli resteranno nel campo delle discussioni religiose.

Tutte le altre persone, le quali temano d'incontrare una disapprovazione della legge, si asterranno, e non interverranno neppure per combattere gli altri, per timore che questi li traggano in una discussione tale che li possa fare cadere nella violazione di quella legge.

Per tutte queste ragioni io credo di dovere insistere.

Mi resterebbe a dire qualche cosa intorno alla legislazione comparativa. Non sarebbe meraviglia che io ignorassi l'esistenza di alcune leggi; ma quelle che conosco mi confermano nelle idee che ho svolto.

Incomincio dal Codice dell'Impero germanico. È superfluo rammentare come questo Impero sia nei rapporti colle chiese in condizioni ben diverse dalle nostre.

Or bene, il Codice germanico non contempla reati *contro la religione*, ma *relativi alla religione*, locchè è una modificazione molto importante. Se dite, *reati contro la religione*, intendete che la persona offesa è la religione, se dite, *reati in rapporto colla religione* intendete dire *in quella materia*. Questo in primo luogo.

In secondo luogo: l'articolo qui è determinatissimo ed esclude ogni quistione di dogma, di credenza; non tratta che di scandalo e del solo caso in cui vi è offesa alla religione.

Il solo caso in cui vi è ingiuria indiretta alle persone è la bestemmia; perchè quando al cospetto dei credenti si bestemmia, certamente vien commessa un'offesa morale gravissima; un'offesa di cui la discussione anche intorno alla religione può e deve far senza. Or bene la legge germanica si limita a questi casi; esclude sempre il dogma, la credenza religiosa, la parola astratta di *religione*. « Chiunque è

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

cagione di scandali, esso dice, bestemmiando pubblicamente Dio, con espressioni oltraggianti, e chiunque pubblicamente oltraggia una delle Chiese cristiane o altra società religiosa esistente nel territorio della Confederazione riconosciuta come corporazione, e le loro istituzioni ed usi. » Badate, non allude mai ai loro dogmi, alle loro credenze, perchè queste cose non sono di competenza del Codice penale.

Il resto dell'articolo riguarda le offese e violenze al culto esterno, che devono essere punite certamente da tutti i Governi. E ciò fa uno Stato che ha le mani tanto dentro le cose ecclesiastiche; mentre che noi ci siamo ritirati da ogni ingerenza.

L'articolo del Codice germanico che ho citato circoscrive bene e determina il reato, l'offesa indiretta ai credenti. Si sa bene ciò che è punito.

Io non mi opporrei ad introdurre nel nostro Codice una disposizione simile contro la bestemmia caratterizzata com'è nel Codice germanico, poichè essa è un'ingiuria ai credenti che l'ascoltano.

È singolare che voi non avete voluto introdurre una disposizione simile, perchè dite che i nostri costumi ecc. ecc. non ne permetterebbero l'applicazione; ed invece scrivete una disposizione che non si sa quali casi abbracci, e che accenna a limiti della libertà di discussione variabili a beneplacito dei Magistrati.

Pregherei quindi di sospendere questo articolo 153, meditarlo ed esaminarlo con maggior calma, trattandosi di un argomento dei più importanti per la natura degli interessi che difende, e per la natura di quelli che offende.

Se l'articolo viene messo ai voti voterò contro, e voterò l'emendamento di sopprimere le parole seguenti di questo titolo: *Reati contro la religione.*

Senatore BORSANI, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore.* La Commissione e il Ministero hanno assistito ieri alla larga discussione sollevatasi nel seno di quest'Assemblea. La Commissione e il Ministero hanno fatto ieri esplicita professione di fede dalla quale non si dipartono. Ma la Commissione e il Ministero sono rimasti nell'intima persuasione che fra i proponenti degli emendamenti,

onorevoli Cannizzaro, Pica e Mauri da una parte, e la Commissione e il Ministero dall'altra il dissenso non è nel fine, è nei mezzi. Ciò che interessa di chiarire, e bene, si è che l'oltraggio alla religione non dev'essere considerato come un'offesa alla divinità, ma come offesa alla coscienza dei credenti. Se noi riusciamo a chiarire questo concetto crediamo di aver tolto di mezzo la sorgente del dissenso o la più grave almeno delle sue cause.

Con questo intendimento la Commissione ha formulato la seguente proposta cui aderisce il Ministero.

Il paragrafo 1 dell'articolo 153 dovrebbe suonare così:

« Chiunque con pubbliche contumelie contro una religione ammessa nello Stato offende il sentimento religioso di chi la professa, è punito, ecc. »

Non occorre dire che quando fosse adottato questo § 1 nel § 2 alla parola *oltraggio*, dovrebbe sostituirsi l'altra: *contumelia*.

PRESIDENTE. La Commissione, d'accordo col Ministero, propone la seguente redazione dell'art. 153:

« § 1. Chiunque con pubbliche contumelie contro una religione ammessa nello Stato, offende il sentimento religioso di chi la professa, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno, e con multa estendibile a mille lire.

» § 2. Quando la contumelia è commessa col mezzo della stampa, la detenzione non può eccedere i tre mesi. »

Questa è la proposta che fa la Commissione. Prima di metterla ai voti darò la parola agli altri oratori che hanno chiesto di parlare sopra questo argomento.

Senatore CANNIZZARO. Permetta, signor Presidente, un momento di riflessione, giacchè sarei felicissimo se potessi mettermi d'accordo colla Commissione e col Ministero.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Io proporrei che nel secondo paragrafo, invece di *contumelie* si dicesse *offese*.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Io sento che molti degli onorevoli Senatori sono disposti a prendere in considerazione quest'emendamento, ma si spaventano tutti di un emendamento improv-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

visato, ammesso senza avere pria meditato sopra le espressioni che possono avere una gravità grandissima e contenere delle conseguenze, le quali non si presentano a prima vista. Perciò io propongo in nome mio, e credo anche di molti altri colleghi, che si rimandi alla Commissione quest'articolo, e intanto ognuno rifletterà, e potrà esporre delle idee e delle proposizioni più complete.

Io penso di più; siccome non si possono scindere tutti gli altri articoli che appartengono a questo titolo, così dobbiamo differire la discussione di qui a pochi giorni, quando la Commissione e tutti i Senatori che prendono parte a questa importantissima discussione ci avranno meglio riflettuto.

**PRESIDENTE.** Avendo la Commissione fatto delle proposte su quest'articolo, io crederei superfluo di nuovamente rimandarglielo.

Senatore **PESCATORE.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **PESCATORE.** Io dirò semplicemente che la discussione può e deve continuare, perchè il Senato sarà illuminato dalla discussione sul nuovo testo proposto dalla Commissione e passerà forse alla votazione. Se ad ogni modo la discussione non riuscirà a sciogliere tutti i dubbi, il Senato è sempre a tempo di rinviare la discussione di quest'articolo. Io ritengo che al punto in cui è la discussione, quei dubbi qualunque essi siano, potranno essere interamente dileguati; e credo che il voto potrà esser dato subito, e così potremo procedere oltre nella disamina di questo progetto di Codice penale, che credo ci occuperà ancora per lunghissimo tempo.

Se l'onorevole signor Presidente volesse concedermi la parola sul merito, io non ho molte parole a dire.

**PRESIDENTE.** Permetta; vi sono due oratori iscritti prima di lei per parlare sul merito della questione: gli onorevoli Senatori Pica ed Imbriani; se essi le cedono la parola, io non ho nessuna difficoltà.

Senatore **VITELLESCHI.** Domando la parola per l'ordine della discussione.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Dal momento

che abbiamo dato una nuova formula all'articolo 153, io penso che tutti coloro i quali si erano iscritti per ragionare su quest'articolo sentiranno necessariamente il bisogno di portare la discussione su di un altro terreno, cioè sopra la nuova formula che è stata presentata. Ora, conviene o no, intraprendere la discussione di questa nuova formula?

Tale è la questione di cui in questo momento ci dobbiamo occupare, quella cioè posta innanzi dall'on. Senatore Amari. Io non potrei senza taccia d'incoerenza oppormi ad una domanda di rinvio sopra una proposta fatta al momento. Io ho detto più di una volta al Senato che in materia legislativa, e soprattutto quando si tratta di un codice, è cosa molto pericolosa il volere improvvisare.

Intendo benissimo che si può dire che la nuova formula non è che un corollario e il risultato della discussione che si è venuto facendo sopra l'articolo 153.

Ma, nonostante queste osservazioni, parmi che la formula voglia essere esaminata anche per conoscere se essa corrisponda a tutte le difficoltà e a tutte le obiezioni che sono state fatte contro le disposizioni dell'art. 153. Per queste riflessioni, io inclinerei ad ammettere il rinvio, e sarebbe a mio avviso conveniente che la proposta fosse stampata e distribuita in questa stessa seduta, e che domani la Commissione, se si troverà disposta, riferisca in proposito.

Senatore **BORGATTI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **BORGATTI.** Io pure aderisco, non come membro della Commissione, ma per mio conto personale, al rinvio; tanto più che mi è parso che la discrepanza in proposito non esiste che per la forma. Quanto al concetto, a me pare che siamo tutti d'accordo; ed io lo sono principalmente coll'onorevole Senatore Cannizzaro, per quello però che egli ha detto or ora colla usata sua facondia. Ed egli stesso potrà far fede che anche nella Commissione, quando fu egli pregato d'intervenire, io gli dichiarai apertamente che non era mai stato intendimento mio, nè del Ministero, nè della Commissione di porre limite alcuno alla discussione, finchè essa si conteneva nei termini delle credenze, ossia dei principj. Ma che quando, più che alla credenza, la discussione si riferiva al

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

sentimento religioso, e trasmodava in contumelie offensive della persona o delle persone, in questo caso la legge doveva intervenire e proteggere le persone fatte segno al pubblico scherno.

E poichè veggo da segni d'adesione che l'onorevole Cannizzaro consente al mio concetto, ritenendo che sul concetto stesso non si abbia più a discutere, aderisco, come ho detto, al proposto rinvio alla Commissione.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Io pure aderisco al rinvio; naturalmente ci avvicineremo, perchè già cravamo vicini. La cosa veramente è nel senso or ora detto dall'onorevole Borgatti, nel senso cioè marcato di indicare come reati le offese verso coloro che professano un dato culto, in modo da esporli all'odio del pubblico. Ma, del resto, io spero che ci intenderemo, ed io perciò aderisco al rinvio.

PRESIDENTE. La parola spetta ora al Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Anche a me è sembrata ottima proposizione quella di sospendere la discussione di quest'articolo, giacchè mi pare che non si sia ancora abbastanza intesi sulle parole da adottarsi.

L'onorevole Ministro propone ora che quest'articolo debba ritornare in discussione immediatamente domani, lasciando ventiquattrore alla Commissione per fare gli studi opportuni. Io faccio riflettere all'onorevole Ministro che la Commissione ha ormai fissato la sua formola quale le è sembrato corrispondere ai concetti espressi ed ai desideri manifestati dal Senato; ora perchè possa fare un lavoro utile, ed essere forse in grado di modificare taluna delle sue idee, sarebbe necessario che coloro che dissentono dal progetto della Commissione, s'intendessero fra loro e presentassero una versione che sembri loro meglio corrispondere al desiderio del Senato.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore VITELLESCHI. Ora se si volesse solamente distribuire oggi l'emendamento della Commissione, e domani riprendere immediatamente la discussione, la Commissione la riprenderebbe evidentemente sopra il suo emendamento, e le persone che non lo trovano soddi-

sfacente non avrebbero avuto un modo pratico di concretare la proposta di una migliore persona. Quindi a me sembra che se si lasciasse un poco più di tempo a coloro che credono di poter esprimere altrimenti questo contestato e difficile concetto, avrebbero agio di mandare alla Commissione le loro proposte e la Commissione avrebbe il tempo di discuterle e vedere se se ne può trarre alcun miglioramento per l'art. 153.

Sarà questione di accordare solamente due o tre giorni.

E poichè ho la parola mi piace di richiamare l'attenzione del Senato sopra quanto ha detto l'onorevole Senatore Borgatti, che è presso a poco quel che ha pur detto l'onorevole Senatore Cannizzaro, e che il mio onorevole amico e collega ha qualificato come cosa sulla quale si fosse generalmente convenuto da tutti.

Io veramente assento fino ad un certo punto nel concetto espresso dai detti onorevoli due Senatori, ma parmi che esso non sia completo, non dica tutto; vi ha ancora qualche cosa di insufficiente. Io credo che la verità di questa questione stia nel mezzo fra i due limiti estremi. Certamente nessuno pensa che si debba esercitar persecuzione o protezione di sorta a riguardo ed in favore o contro nelle contese o discussioni religiose; ma se si riducessero le provvigioni di legge meramente a garantire le persone dei credenti, io dubito che rimarrebbe un vuoto nel servizio dell'ordine pubblico, dappoichè il Codice non è libro destinato a discutere i principii religiosi; ma è particolarmente destinato a mantenere la quiete e l'ordine nella società.

Io credo che il punto dove deve intendere il Codice è là dove rimane offesa la coscienza pubblica, il che non si verifica precisamente nelle questioni astratte ed assolute di dogma o almeno non si verifica in condizioni delle quali debbano occuparsi lo Stato, e il Governo. Ma vi sono tali atti che senza offendere individualmente le persone dei credenti offendono e vilipendono il sentire, la coscienza di una società costituita; ora il Codice ha il diritto e il dovere di impedire questi atti, perchè questi atti ledono la libertà di quegli individui, che quella società costituiscono, perchè quest'atto può turbare l'ordine pubblico.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

Io dunque voglio dire che se questa formola che si cerca dovesse semplicemente contemplare l'offesa della persona del credente, sarebbe forse altrettanto deficiente da un lato, quanto lo è dall'altro ogni formola che intenda a mischiare il Codice nelle questioni speculative religiose. E siccome il trovare questa formola desiderata non pare cosa così facile, ritengo buona cosa che quei Senatori i quali credessero di poter trovare una migliore risoluzione del concetto medesimo, la comunicassero alla Commissione, la quale la studierebbe e ne riferirebbe al Senato.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io ho chiesto la parola solamente per fare una dichiarazione ed è che la Commissione, compresa della missione affidatagli dal Senato e dall'onorevole Guardasigilli di conferire e scambiare le proprie idee coi signori Senatori che fanno proposte di emendamenti al progetto di Codice, ritiene che anche in questa parte si possa seguire il sistema adottato finora, per vedere se si possa venire ad un componimento come è già stato fatto per questioni non meno gravi della presente.

PRESIDENTE. Crede l'onorevole Relatore che si abbia a sospendere e a rimandare soltanto l'articolo 153?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Tutto il titolo.

PRESIDENTE. Resta dunque sospesa la discussione su questo titolo II, che verrà rimandato alla Commissione. Tutte le proposte di modificazione al medesimo verranno stampate e distribuite, e se l'onorevole Relatore sarà in grado di riferire domani, la discussione sul titolo II si riprenderà domani, se no, sarà ripresa in altro giorno.

Passiamo ora alla discussione del titolo III.

### TITOLO III.

DEI REATI CONTRO L'ESERCIZIO  
DEI DIRITTI POLITICI

#### CAPO I.

*Dei reati contro la libertà individuale.*

Art. 159.

« § 1. Chiunque, fuori dei casi di reato flagrante e degli altri casi preveduti dalle leggi,

per qualsiasi motivo arresta, ritiene, sequestra od altrimenti impedisce nella libertà una persona, è punito con la detenzione da quattro mesi a tre anni.

» § 2. Il colpevole è punito con la prigionia maggiore di tre anni:

1. se il reato è stato commesso con minacce di gravi danni nella persona, o con lesioni, sevizie, mali trattamenti o privazioni che abbiano nociuto alla salute;

2. se la persona è rimasta arrestata od altrimenti impedita nella libertà per più di tre mesi.

» § 3. Il colpevole è punito con la reclusione da cinque a dieci anni:

1. Se ha commesso il reato con falso nome, o con falsa divisa o falso ordine dell'autorità;

2. se ha commesso il reato per valersi della persona a fine di lucro, o per esercitare una vendetta contro altre persone;

3. se ha consegnata la persona per un servizio militare in estero paese. »

A quest'articolo non si propongono emendamenti; soltanto il signor Ministro di Grazia e Giustizia nel § 1 cancella le parole: *per qualsiasi motivo*; e la Commissione, al N. 2 del § 2, invece di dire: *per più di tre mesi*, propone si dica: *per più di un mese*.

Interrogo il Signor Ministro se accetta questa modificazione della Commissione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo l'accetta.

PRESIDENTE. Allora non occorre che metterò ai voti l'articolo che rileggerò.

Art. 159.

« § 1. Chiunque, fuori dei casi di reato flagrante e degli altri casi preveduti dalle leggi, arresta, ritiene, sequestra od altrimenti impedisce nella libertà una persona, è punito con la detenzione da quattro mesi a tre anni. »

(Approvato.)

« § 2. Il colpevole è punito con la prigionia maggiore di tre anni:

1. se il reato è stato commesso con minacce di gravi danni nella persona, o con lesioni, sevizie, mali trattamenti o privazioni che abbiano nociuto alla salute; »

(Approvato.)

« 2. se la persona è rimasta arrestata od

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

altrimenti impedita nella libertà per più di un mese. »

(Approvato.)

« § 3. Il colpevole è punito con la reclusione da cinque a dieci anni:

1. se ha commesso il reato con falso nome o con falsa divisa o falso ordine della autorità;

2. se ha commesso il reato per valersi della persona a fine di lucro, o per esercitare una vendetta contro altre persone;

3. se ha consegnata la persona per un servizio militare in estero paese. »

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Ora si mette ai voti l'intero art. 159.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Si passa a dar lettura dell'art. 160.

#### Art. 160.

« Qualora dal reato preveduto nel precedente articolo, o dai mezzi adoperati siano derivate alla persona, contro la quale è stato commesso, delle lesioni personali costituenti un crimine, il colpevole è punito con la reclusione da undici a sedici anni; e, se ne è derivata la morte, con la reclusione da diciassette a venti anni. »

A questo articolo l'onorevole Senatore Sinco ha proposto un emendamento, col quale all'ultima riga sostituisce la pena dell'ergastolo a quella della reclusione.

Do lettura dell'emendamento.

#### Art. 160.

« All'ultima riga di questo articolo sostituirei queste parole: *con l'ergastolo.* »

Interrogo il Ministro e la Commissione se accettino questo emendamento.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non lo accetta, perchè romperebbe l'armonia che si riscontra e si mantiene tra le disposizioni dell'art. 160 e 444 dello stesso Codice, e sparirebbe quella proporzione che si deve mantenere nelle pene corrispondenti ai reati in quelle disposizioni contemplati, per cui credo e trovo eccessivo il rigore della proposta dell'onorevole Senatore Sineo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non accetto, perchè il Governo ritiene pure che l'on-

revole Senatore Sinco non abbia badato che qui non si tratta di morte volontariamente cagionata, ma di un fatto che è stato la conseguenza non voluta di un reato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo emendamento dell'onorevole Senatore Sineo, che tenderebbe a sostituire la pena dell'ergastolo a quella della reclusione.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Ora metto ai voti l'art. 160.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. La Commissione propone di aggiungere un paragrafo a quest'articolo, che sarebbe il seguente:

« § 2. Quando, all'occasione dell'arresto o sequestro è intervenuto omicidio volontario, il colpevole è punito con la reclusione da 20 a 25 anni. »

Interrogo il signor Ministro se accetta quest'aggiunta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero l'accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti il paragrafo testè letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato.)

Ora viene l'art. 161.

(Vedi *infra*.)

Su quest'articolo ha proposto l'onorevole Guardasigilli una lieve modificazione, ossia di sostituire alla parola *rimessa* la parola *restituuta*.

Non essendoci osservazioni in contrario, rileggo l'art. 161 così emendato, per metterlo ai voti.

#### Art. 161.

« § 1. Le pene stabilite negli articoli 159 e 160 sono aumentate da uno a due gradi, se il reato è stato commesso;

1. contro un ascendente, o contro il coniuge;

2. contro un pubblico ufficiale od un agente della pubblica forza nell'esercizio delle sue funzioni, o per causa delle medesime attuali o cessate.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

« § 2. Le stesse pene sono diminuite di un grado, se nel termine di giorni tre, computato quello in cui il fatto è stato commesso, il colpevole, senza avere conseguito lo scopo che si era prefisso, ha restituita spontaneamente in libertà la persona arrestata, ritenuta, o sequestrata. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 162.

« § 1. Chiunque, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio rapisce o sottrae una persona minore di quindici anni ai genitori o tutori od a chi ne ha la cura o la custodia anche temporanea, è punito:

1. se il fatto è avvenuto col consenso della persona sottratta, con la prigionia da quattro mesi ad un anno;

2. se il fatto è avvenuto senza il consenso della persona sottratta, ovvero, se questa, ancorchè consenziente, non aveva compiuto i dodici anni, con la prigionia per un tempo maggiore di un anno ed estendibile a tre.

« § 2. Qualora concorrano nel fatto le condizioni prevedute nel paragrafo 2 nell'articolo 159 e nell'articolo 161, o sia derivata alcuna delle conseguenze indicate nell'articolo 160, sono applicate le disposizioni e le pene nei medesimi stabilite. »

(Approvato.)

Art. 163.

« Chiunque in qualsiasi modo minaccia o usa violenza per costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa contro il proprio diritto, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni e con multa fino a cinquecento lire; e se ha raggiunto l'intento, con la prigionia maggiore di un anno e con la multa fino a mille lire. »

A questo articolo v'è stato proposto un emendamento dall'onorevole Senatore Pasqui-Cartoni concepito in questi termini:

Art. 163.

« Chiunque in qualsiasi modo minaccia, o usa violenza, per costringere taluno a fare tollerare od emettere qualche cosa contro il proprio diritto, è punito colla prigionia da quattro mesi a due anni; e con multa fino a cinquecento

lire; e se ha raggiunto l'intento (ovvero ha fatte minacce di morte, reali, verbali o scritte, abbia o no raggiunto l'intento) è punito con la prigionia maggiore di un anno e con la multa fino a mille lire.

» Nel delitto di minacce di morte, reali, verbali o scritte, o comunque informate da passione premeditata o da passione violenta, all'esercizio dell'azione pubblica, non è necessaria l'istanza della parte danneggiata od offesa. »

Chiedo alla Commissione se intende accettare questo emendamento.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non intende accettare questo emendamento poichè l'onorevole Pasqui non ha avvertito che qui la minaccia non è un reato in sè; è un mezzo a compiere un altro reato. Ora come minaccia tanto fa dire una cosa e l'altra. Per queste considerazioni non accetta il proposto emendamento.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Guardasigilli se accetta l'emendamento in questione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non può accettare l'emendamento dell'onorevole Pasqui per le stesse ragioni espresse dall'onorevole Relatore della Commissione.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Pasqui.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Metto adunque ai voti l'art. 163 come è formulato nel progetto ministeriale.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

CARO II.

*Della violazione di domicilio.*

Art. 164.

« § 1. Chiunque clandestinamente o insidiosamente, o con violenze o minacce, ovvero contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di vietarlo, si introduce o si trattiene nella abitazione altrui o nelle sue dipendenze, è punito, a querela di parte, con la prigionia da quattro mesi a due anni; la pena è maggiore di un anno se il reato fu commesso di notte o da persona palesemente armata.

» § 2. È presunto il divieto quando l'intro-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

duzione nella abitazione ha luogo per una via diversa dall'ordinario ingresso.

» § 3. Per gli effetti del paragrafo 1, sono applicabili le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 5 dell'art. 424.

Il signor Ministro Guardasigilli ha modificato il § 1 di quest'articolo nei seguenti termini:

## Art. 164.

« § 1. Chiunque, senza legittimo motivo e contro il divieto di chi vi dimora, s'introduce o si trattiene nell'abitazione altrui o nelle sue dipendenze, è punito, a querela di parte, colla prigionia da quattro mesi a due anni; e se il reato fu commesso di notte o con violenze o minacce, o da persona palesemente armata, colla prigionia maggiore di un anno. »

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Tecchio accetta la nuova redazione proposta dal Ministro Guardasigilli, e propone un emendamento al 2, di cui si parlerà a suo tempo.

L'onorevole Senatore Pantaleoni deve fare delle osservazioni intorno a quest'articolo. Gli do la parola per svolgerle.

Senatore PANTALEONI. Ho chiesto la parola precisamente per dichiarare che, dopo la nuova redazione proposta dal Ministro Guardasigilli, le mie osservazioni non hanno più ragione di essere.

PRESIDENTE. Allora rileggo e pongo ai voti il § 1 di quest'articolo, secondo la nuova redazione dell'onorevole Ministro Guardasigilli accettata anche dalla Commissione.

## Art. 164.

« § 1. Chiunque, senza legittimo motivo e contro il divieto di chi vi dimora, s'introduce o si trattiene nell'abitazione altrui o nelle sue dipendenze, è punito, a querela di parte, colla prigionia da quattro mesi a due anni; e se il reato fu commesso di notte o con violenze o minacce, o da persona palesemente armata, colla prigionia maggiore di un anno. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Il § 2 del testo ministeriale suona così:

« § 2. È presunto il divieto quando l'introduzione nell'abitazione ha luogo per una via diversa dall'ordinario ingresso. »

A questo § 2 l'onorevole Senatore Tecchio propone il seguente emendamento:

« § 2. Quando la introduzione nell'abitazione ha luogo per una via diversa dall'ordinario ingresso, si presume che sia stata preceduta da espresso divieto. »

Interrogo la Commissione se accetta questo emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'onorevole Ministro Guardasigilli aveva proposto nel 2° paragrafo l'aggiunta di due parole, *clandestinamente ed insidiosamente*. Quanto all'emendamento Tecchio, la Commissione non lo accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. E neppure il Ministero l'accetta. Il Governo propone di modificare anche questo secondo paragrafo per comprendervi il caso dell'introduzione clandestina, che non è più menzionata nel § 1°. Secondo questa proposta, che credo accettata dalla Commissione, il § 2° sarebbe formulato in questi termini: « È presunto il divieto quando l'introduzione nell'abitazione ha luogo clandestinamente od insidiosamente, ovvero per una via diversa dall'ordinario ingresso. »

PRESIDENTE. La Commissione accetta la proposta del Governo?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Tecchio è approvato.

Chi l'approva, si alzi.

(Non è approvato.)

PRESIDENTE. Rileggo questo secondo paragrafo come è stato modificato dal Ministero ed accettato dalla Commissione:

« § 2. È presunto il divieto quando l'introduzione nell'abitazione ha luogo clandestinamente ed insidiosamente o per una via diversa dall'ordinario ingresso. »

Chi accetta questo secondo paragrafo dell'art. 164, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« § 3. Per gli effetti del paragrafo 1, sono applicabili le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 5 dell'articolo 424. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 164, voglia alzarsi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

## CAPO III.

*Dei reati contro l'esercizio dei diritti elettorali e di ogni altro diritto politico.*

## Art. 165.

« § 1. Chiunque altera o sottrae le liste elettorali, è punito con la detenzione maggiore di un anno ed estendibile a tre e con multa maggiore di mille lire ed estendibile a quattromila.

» § 2. Con le stesse pene è punito chi, nel corso delle operazioni elettorali, sottrae od aggiunge schede o bollettini, o ne altera il contenuto; od essendo incaricato di scrivervi un nome da un elettore che non può farlo da se, vi scrive un nome diverso; o in qualsiasi altro modo falsa la votazione o i risultati della medesima.

» § 3. Le dette pene sono aumentate di un grado, se il colpevole fa parte dell'ufficio elettorale.

» § 4. Per l'esercizio dell'azione penale in questo reato, si richiede che il fatto sia stato denunziato nel processo verbale delle operazioni elettorali, prima dell'abbrucciamento delle schede. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Dopo quest'articolo l'onorevole Senatore Teccio propone un'articolo 165 bis che sarebbe in questi termini:

« Coloro che, appartenendo all'ufficio, rendono deliberatamente impossibile il compimento delle operazioni elettorali, sono puniti colla detenzione estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire mille. »

Interrogo la Commissione se accetta questa aggiunta proposta dall'onorevole Teccio.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione aderisce a quest'emendamento, perchè veramente prevede un inconveniente facile ad avverarsi e che si è anzi avverato recentemente nelle elezioni. Solamente per maggiore chiarezza vorrebbe aggiungere una parola laddove si dice: *Coloro che appartenendo all'ufficio, rendono deliberatamente, ecc.*, si dicesse invece:

*Coloro che, appartenendo all'ufficio elettorale, rendono deliberatamente, ecc.*, perchè nell'articolo precedente non essendo fatta parola dell'ufficio elettorale non si capirebbe bene e subito a che cosa si riferisce l'articolo aggiunto.

PRESIDENTE. Il signor Ministro Guardasigilli accetta quest'aggiunta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 165 bis proposto dall'onorevole Senatore Teccio, colla modificazione apportatavi dalla Commissione. Lo rileggo:

## Art. 165 bis.

« Coloro che appartenendo all'ufficio elettorale, rendono deliberatamente impossibile il compimento delle operazioni elettorali, sono puniti colla detenzione estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire mille. »

Chi approva quest'articolo 165 bis, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

## Art. 166.

« § 1. Chiunque dà o promette danaro od altra utilità qualunque ad un elettore, o con scienza di lui ai suoi famigliari o ad un terzo, per ottenere a proprio od altrui vantaggio il voto elettorale o l'astensione dal votare, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno, e con multa fino a mille lire.

» § 2. Con la stessa pena è punito l'elettore che, per dare o negare il voto elettorale, o per astenersi dal votare, ha ricevuto danaro od altra utilità qualunque, o ne ha accettato la promessa. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. A quest'articolo vi è un emendamento dell'onorevole Pescatore al quale la Commissione aderisce.

PRESIDENTE. L'onorevole signor Ministro accetta l'emendamento dell'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo emendato dall'onorevole Senatore Pescatore il quale consiste nell'aggiungere così nel primo come nel secondo paragrafo dopo le parole *ed altra utilità*, le parole *o favore*:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

## Art. 166.

« § 1. Chiunque dà o promette danaro od altra utilità o favore qualunque ad un elettore, o con scienza di lui ai suoi famigliari o ad un terzo, per ottenere a proprio od altrui vantaggio il voto elettorale o l'astensione dal votare, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno, e con multa fino a mille lire.

» § 2. Con la stessa pena è punito l'elettore che, per dare o negare il voto elettorale, o per astenersi dal votare, ha ricevuto danaro od altra utilità o favore qualunque, o ne ha accettato la promessa. »

Chi approva quest'articolo così emendato, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

## Art. 167.

« § 1. I pubblici uffiziali che, con abuso delle loro funzioni, si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, sono puniti con multa maggiore di cinquecento ed estendibile a duemila lire, se si tratta di elezioni politiche, ed a mille lire, se si tratta di elezioni amministrative.

» § 2. La stessa pena è applicata ai ministri di un culto ammesso nello Stato, che si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, con istruzioni dirette alle persone da loro dipendenti in via gerarchica, o con allocuzioni o discorsi nei luoghi riservati al culto, od in riunioni di carattere religioso, o con promesse o minacce spirituali.

» § 3. Chiunque altro abusa di una qualsiasi autorità o potestà che ha sopra taluno per lo scopo indicato nei paragrafi precedenti, è punito con multa fino a cinquecento lire. »

Al paragrafo primo di questo articolo il Senatore Pescatore propone si dica:

« I pubblici uffiziali che si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori in favore o in pregiudizio di determinate candidature con istruzioni dirette alle persone da loro dipendenti in via gerarchica, o promettendo a qualunque elettore favore in cose dipendenti dalle loro funzioni, saranno puniti, ecc. »

Domando se la Commissione accetta.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Io aveva già dichiarato in una delle sedute precedenti che non avrei più domandato la parola per sostenere alcuno dei miei emendamenti; e che se qualcheduno potesse essere accetto al Ministro od alla Commissione, avrebbero potuto essi medesimi spontaneamente adottarli senza aprire discussione sulle mie proposte.

PRESIDENTE. Io tenni conto della dichiarazione che ella ha fatto; siccome però all'articolo precedente l'onorevole Relatore della Commissione ha dichiarato che accettava un di lei emendamento, ho creduto opportuno mettere ai voti i vari emendamenti per risparmio di tempo.

Ecco perchè credetti opportuno interrogare la Commissione se accoglieva quest'altro emendamento all'articolo 167.

Senatore PESCATORE. Ringrazio l'onorevole Presidente della sua sollecitudine e della sua diligenza, ma lo prego anche, quando occorra una dimenticanza, di lasciarla alla responsabilità della Commissione.

Dichiaro dunque di nuovo che tutti i miei emendamenti, mantenuti quanto alla Commissione, sono abbandonati quanto alla Presidenza.

PRESIDENTE. L'art. 167 è stato letto, dunque lo metto ai voti.

*Una voce.* C'è un'emendamento Sineo.

PRESIDENTE. Il Senatore Sineo ha proposto un'aggiunta, e quando verrà il momento delle aggiunte la leggerò e la metterò ai voti, ma prima pongo ai voti l'articolo.

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Adesso viene l'emendamento del Senatore Sineo, il quale propone di aggiungere alla fine del § 1, quanto segue:

« ...e con l'interdizione dai pubblici uffici. L'azione penale contro questo reato non può essere estinta coll'amnistia. La pena non si estingue nè con indulto generale, nè per grazia. Può soltanto essere commutata per grazia nella sospensione dai pubblici uffici non minore di 5 anni. »

La Commissione accetta quest'aggiunta?

Senatore BORSANI, Relatore. La Commissione non accetta, perchè compromette le pene criminali dell'interdizione dai pubblici uffici con

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

le pene correzionali, e questo non è il sistema del codice.

PRESIDENTE. Il Ministero l'accetta?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero non l'accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta del Senatore Sineo testè letta.

Chi l'approva, si alzi.

(Non è approvata.)

Art. 168.

« In tutti i reati preveduti nel presente capo, se il colpevole è un elettore si aggiunge la pena della sospensione dall'esercizio dei diritti elettorali per un tempo non minore di anni cinque, e se è un pubblico ufficiale, anche la sospensione dai pubblici uffici per la stessa durata. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Qui c'è un'emendamento dell'onorevole Pescatore che credo sia accettabile.

PRESIDENTE. Questo emendamento consisterebbe nel sostituire alle parole: *e se è un pubblico ufficiale* le seguenti: *e se è uno dei pubblici ufficiali o ministri del culto mentovati nell'articolo 167*.

(Il Relatore si reca al banco del Ministero.)

Senatore BORSANI, *Relatore*. Quest'emendamento però, come mi ha fatto ora osservare anche il Ministro, non potrebbe pel momento venire in deliberazione, perchè l'articolo che riguarda l'interdizione e la sospensione dai pubblici uffici, la quale fu estesa ai ministri del culto, è stato sospeso, e finchè non sia decisa questa questione non si può apprezzare l'importanza dell'emendamento Pescatore.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'art. 168, ora letto.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 169.

« L'azione penale per i reati preveduti negli articoli 165, 166, 167, quando non siano connessi con altri reati, non può essere esercitata se non dopo la chiusura del processo verbale delle operazioni elettorali, e nel termine di un anno dalla data del medesimo. »

A questo articolo la Commissione propone una modificazione consistente nel sostituire il termine di sei mesi a quello di un anno fis-

sato nell'articolo del Ministero; di più aggiunge un paragrafo.

Il Senatore Tecchio poi non ammetterebbe questo paragrafo.

Il Ministero accetta la modificazione della Commissione per sostituire il termine di sei mesi a quello di un anno?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero accetta.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo in questi termini:

Art. 169.

« L'azione penale per i reati preveduti negli articoli 165, 166, 167, quando non siano connessi con altri reati, non può essere esercitata se non dopo la chiusura del processo verbale delle operazioni elettorali e nel termine di sei mesi dalla data del medesimo. »

Chi accetta quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Ora la Commissione propone di aggiungere un § 2. in questi termini:

« Se il danno è lieve la pena può essere diminuita da uno a tre gradi. »

Interrogo l'onorevole Commissario Regio, se accetta quest'aggiunta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non accetto precisamente per le ragioni che sono state indicate dall'onorevole Senatore Tecchio, cioè che se il danno è lieve, non è lieve lo scandalo.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Ritiro il § 2.

PRESIDENTE. La Commissione ritira il § 2. Dunque non è più il caso di metterlo ai voti.

Art. 170.

« Chiunque con violenze, minacce o tumulti, toglie o diminuisce ad altrui l'esercizio di un qualsiasi diritto politico non preveduto dalle precedenti disposizioni di questo titolo, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa fino a mille lire. »

Il signor Ministro modifica la redazione di questo articolo come segue.

« Chiunque con violenze, minacce o tumulti toglie o diminuisce l'esercizio di qualsiasi diritto politico, fuori dei casi preveduti dalle precedenti disposizioni, ecc. »

Metto ai voti l'articolo 170, così modificato dal Ministro.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

## TITOLO IV.

DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
COMMESSI DA PUBBLICI UFFICIALI.

## Disposizioni generali.

## Art. 171.

« Sono pubblici ufficiali per gli effetti delle leggi penali tutti coloro che sono incaricati di pubbliche funzioni stipendiate o gratuite, a servizio dello Stato, della provincia o del comune, o di un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, d'una provincia o di un comune, e coloro che sono investiti di un ufficio a cui la legge attribuisce pubblica fede. »

(Approvato.)

## Art. 172.

« Se per eseguire od occultare alcuno dei reati preveduti nel presente titolo, il colpevole commette falsità nei conti, registri o documenti, o fa uso d'altro mezzo che costituisca per se stesso un reato, è punito con la pena stabilita pel reato più grave aumentata di un grado. »

(Approvato.)

## Art. 173.

« § 1. Se taluno per commettere un reato si vale delle facoltà o dei mezzi a lui spettanti come pubblico ufficiale od agente della forza pubblica, la pena del reato è aumentata d'un grado. »

» § 2. La disposizione del presente articolo non è applicata ai reati in cui la qualità di pubblico ufficiale sia già stata considerata dalla legge. »

(Approvato.)

## Art. 174.

« Alla pena correzionale applicata per alcuno dei reati preveduti nel presente titolo, è sempre aggiunta la sospensione dai pubblici uffici, salvi i casi in cui sia diversamente disposto dalla legge. »

(Approvato.)

## CAPO I.

*Del peculato e delle sottrazioni o soppressioni di titoli, atti o documenti.*

## Art. 175.

« È colpevole di peculato il tesoriere, esattore, ricevitore, amministratore o depositario pubblico dello Stato, della provincia, del comune o degli istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, della provincia o del comune, il quale sottrae, distrae o trafuga denaro, derrate, merci, carte di credito o valori, od altre cose mobili, di cui gli sia stata affidata, per ragione del suo ufficio, l'amministrazione o la custodia. »

A questo articolo non c'è nessun altro emendamento nè osservazione, salvochè l'onorevole Senatore Tecchio alla parola *peculato* sostituisce le parole: *frode pubblica*.

La Commissione accetta questa sostituzione?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta l'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio, perchè la parola *peculato* è una parola tecnica, e non conviene levarla dal Codice penale.

Il dubbio che era venuto al Senatore Tecchio consisteva in ciò, che egli credeva pericoloso il proporre una questione ai giurati, che forse essi non avrebbero potuto intendere; ma ha dimenticato che con la legge del giugno 1874, la denominazione giuridica del reato non è più da inserirsi nel quesito ai giurati, per cui la ragione del dubbio vien meno.

Oltrechè, la frase proposta dall'onorevole Tecchio non è propria, e darebbe forse luogo a maggiori equivoci. Non è propria; infatti l'onorevole Tecchio vuol sostituire alla voce *peculato* la denominazione *frode pubblica*; ma ciò che è pubblico non è la frode, sìvero il danno. Il nome altera dunque il concetto. E poichè una tale frase che non si incontrò mai in nessuna altra parte del nostro Codice, ove venisse ad introdursi in quest'articolo, non potrebbe a rano avviso che sollevare dubbi e dar luogo a meno rette interpretazioni; egli è perciò che la Commissione preferisce di mantenere la dizione del testo quale si trova.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro se accetta questo emendamento.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Per le

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

stesse ragioni svolte dall'onorevole Relatore della Commissione non accetto.

PRESIDENTE. Lo pongo dunque ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'art. 175.

(Approvato.)

Ora si passa a dar lettura dell'art. 176.

#### Art. 176.

« § 1. Il colpevole di peculato è punito con l'interdizione dai pubblici uffici, e con la prigionia maggiore di tre anni, se il valore del tolto o distratto non supera lire cinquecento; con la reclusione da cinque a sette anni, se supera lire cinquecento ma non cinquemila; e con la reclusione da otto a tredici anni, se supera lire cinquemila.

» § 2. Le disposizioni e le pene del peculato sono applicate a coloro che furono legalmente delegati alle amministrazioni o custodie indicate nell'art. 175. »

Al § 2 di questo articolo il Senatore Tecchio propone questa dicitura:

« § 2. Le disposizioni e le pene stabilite nel § 1 (ovvero le disposizioni o le pene di cui nel § 1) sono applicate, ecc. »

In sostanza invece delle pene del peculato, egli direbbe *pena stabilite nel § 1.*

Accetta il Ministero questo emendamento?

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Questo emendamento è già pregiudicato dalla votazione dell'art. precedente.

Senatore BORSANI, *Relatore.* L'onorevole Pescatore a quest'articolo ha proposto una aggiunta che la Commissione crede degna di considerazione.

PRESIDENTE. L'aggiunta dell'onorev. Pescatore sarebbe la seguente:

*in fine del paragrafo 1 dire: e con multa non minore del triplo dei valori sottratti.*

Senatore BORSANI, *Relatore.* La Commissione invece di dire: *non minore del triplo* direbbe: *non inferiore del doppio.*

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Aggiungendo ancora le parole: *dei valori sottratti.*

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

Senatore BORSANI, *Relatore.* Accetta.

Senatore PESCATORE. Bisognerebbe anche dire: *ed in tutti i casi.*

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo così emendato:

#### Art. 176.

« § 1. Il colpevole di peculato è punito con l'interdizione dai pubblici uffici; e con la prigionia maggiore di tre anni, se il valore del tolto o distratto non supera lire cinquecento; con la reclusione da cinque a sette anni, se supera lire cinquecento ma non cinquemila; e con la reclusione da otto a tredici anni, se supera lire cinquemila; ed in tutti i casi con multa non inferiore del doppio dei valori sottratti.

» § 2. Le disposizioni e le pene del peculato sono applicate a coloro che furono legalmente delegati alle amministrazioni o custodie indicate nell'art. 175. »

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Ho domandato la parola per chiedere una spiegazione sulla intelligenza dell'emendamento proposto dall'onorevole Pescatore. Ben a ragione ha egli osservato che la venalità del funzionario colpevole di peculato dev'essere punita non solo con pena corporale, ma anche con una multa non minore del triplo dei valori sottratti.

*Voti.* Del doppio.

Senatore MIRAGLIA. Sia anche del doppio. Non credo però che nell'applicazione di questa pena pecuniaria si dovesse eccedere il massimo della multa stabilita dalla legge, cioè diecimila lire. Se i valori sottratti ascendono ad un milione, una multa non minore del doppio sarebbe di due milioni; e a me non pare che sia questo il senso dell'emendamento dell'onorevole Pescatore.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Mi pare fondata l'osservazione dell'onorevole Senatore Miraglia, la quale sarà appianata, se si aggiunga che « in nessun caso sarà superato il *maximum* che è stabilito dal Codice. »

Senatore BORSANI, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore.* Era nel concetto della Commissione che s'intendesse non potersi oltrepassare il limite massimo stabilito dal Codice, ma in ogni modo se questa dicitura può dar luogo a dubbj si può rimediare con esplicita dichiarazione.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Senato ha già definito quale è il massimo e quale il minimo delle pene pecuniarie, tanto correzionali che di polizia. Per conseguenza, ogni disposizione che s'introduca nel Codice la quale abbia relazione con le pene pecuniarie, deve essere necessariamente dominata da quella la quale ha determinato il limite delle pene pecuniarie. Non v'è dubbio che accogliendo la proposta aggiuntiva dell'onorevole Pescatore, si debba intendere pure, e non occorre il dirlo, che la multa non potrà mai superare quel massimo che la legge ha imposto.

Credo che si possa accettare la proposta Pescatore che la Commissione si è appropriata, senza necessità di aggiungervi altre determinazioni.

Le difficoltà mosse dall'onorevole Miraglia troverebbero ampia spiegazione nella osservazione fatta intorno alla misura del massimo e del minimo.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Dopo le spiegazioni dell'onorevole Ministro non ho più nulla a dire e ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 176, da me letto, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

#### Art. 177.

« Il pubblico ufficiale che sottrae, sopprime o distrugge atti, titoli o documenti a lui dati in consegna per ragioni delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a dieci anni e con multa fino a lire quattromila. »

L'onorevole Guardasigilli ha proposto una nuova redazione di quest'articolo nei seguenti termini:

#### Art. 177.

« Il pubblico ufficiale, che sottrae, sopprime o distrugge corpi di reato, atti di procedura penale o civile, registri, documenti od altre carte a lui date ecc. (Il resto come nel progetto.) »

Rileggo e pongo ai voti l'articolo colla modificazione introdotta dal Ministro:

#### Art. 177.

« Il pubblico ufficiale, che sottrae, sopprime o distrugge corpi di reato, atti di procedura penale o civile, registri, documenti od altre carte a lui date in consegna per ragioni delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a dieci anni e con multa fino a lire quattromila. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

La Commissione propone un § 2, accettato dal Ministero, nei seguenti termini:

« § 2. Se il danno è lieve, la pena può essere diminuita da uno a tre gradi. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

#### Art. 178.

« § 1. Se il colpevole, od altri per lui, prima che sia pronunciata la condanna, ha volontariamente risarcito l'intero danno civile cagionato dai reati preveduti negli articoli precedenti, la pena restrittiva della libertà personale è diminuita da uno a due gradi.

» § 2. Se il risarcimento del danno ha luogo prima che sia rilasciato contro il colpevole il mandato di comparizione o di cattura, la detta pena è diminuita di due o tre gradi.

» § 3. In tutti i casi si applica al colpevole la pena dell'interdizione dai pubblici uffici. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

#### Art. 179.

« Non hanno luogo le diminuzioni di pena indicate nel precedente articolo, quando il colpevole, per eseguire o nascondere il peculato, ha commesso falsità nei conti, registri o documenti, o ha fatto uso di altro mezzo che costituisca per se stesso un reato. »

A quest'articolo l'onorevole Senatore Tecchio propone che alla parola *peculato* si sostituisca la parola *reato*.

Interrogo la Commissione e il Ministero se accettano quest'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio.

Senatore DORSANI, *Relatore*. La Commissione non lo accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. E il Ministero nemmeno.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 179 siccome l'ho letto.

Chi lo approva, voglia alzarsi.  
(Approvato.)

## CAPO II.

*Della concussione.*

## Art. 180.

« § 1. Il pubblico ufficiale o l'agente della forza pubblica che, abusando della sua autorità, costringe taluno a pagare ciò che non è dovuto o più di ciò che è dovuto per tasse, diritti od altre contribuzioni, è colpevole di concussione, ed è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione fino a dieci anni.

» § 2. Con le stesse pene è punito il pubblico ufficiale o agente della forza pubblica, che abusando della sua qualità, induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o ad un terzo, danaro od altra utilità qualunque. »

Al paragrafo 1 di quest'articolo la Commissione propone una nuova redazione; cioè che, invece di dire: « Il pubblico ufficiale o l'agente della forza pubblica che, abusando della sua autorità costringe taluno a pagare, si dica: *riscuote ciò che non è dovuto, ecc.* »

Il Ministero accetta questa redazione della Commissione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo colla modificazione introdotta dalla Commissione, accettata dal Ministero.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

A questi due paragrafi dell'articolo 180 il Ministro Guardasigilli propone se ne aggiunga un terzo nei seguenti termini:

« § 3. Se la somma od altra cosa indebitamente esatta o promessa non eccede lire cinquecento, la pena è della prigionia maggiore di tre anni. »

La Commissione accetta l'aggiunta di questo terzo paragrafo?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo terzo paragrafo aggiunto dal Ministero all'articolo 180 ed accettato dalla Commissione.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 180.

Chi lo approva, è pregato d'alzarsi.  
(Approvato.)

## CAPO III.

*Della corruzione.*

## Art. 181.

« Il pubblico ufficiale o l'agente della forza pubblica, che, per fare od omettere un atto giusto del suo ufficio o servizio, riceve, in danno od in altra utilità qualunque, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è colpevole di corruzione, ed è punito con la sospensione dai pubblici uffici indicati nei numeri 1. e 2. dell'articolo 21, e con multa maggiore di mille ed estendibile a due-mila lire. »

Quest'articolo fu modificato dal Ministro Guardasigilli nei seguenti termini:

« Il pubblico ufficiale o l'agente della forza pubblica, che per fare un atto del suo ufficio o servizio, ecc. (*Il resto come nel progetto.*)

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Ad una parte delle osservazioni che mi era permesso di fare, risponde abbondantemente la nuova redazione presentata dall'onorevole signor Ministro Guardasigilli, e che suppongo sia accettata dalla Commissione. Nulla mi accade adunque a dirne, e mi rimarrebbe solo da fare una piccola addizione, se fosse possibile.

Vi è un caso ben noto, e credo che sia stato frequente fra di noi, ed è, che per un atto o di grande pericolo o di un gran servizio al pubblico o privato, sia stata offerta una remunerazione particolare, per esempio, all'agente della forza pubblica che abbia arrestato un brigante, o altro individuo pericoloso. Vi sono stati anzi dei premi fissati dai Municipi, dalle provincie, e credo anche dal Governo per tali arresti.

In questi casi, stando alla redazione pura e semplice, come è stata presentata, si tratterebbe di una corruzione se la forza pubblica ricevesse queste remunerazioni, per il che io proporrei che dopo la parola: *ricevere*, si mettesse: *senza l'annuenza de' suoi capi*. Questa aggiunta mi pare non dovrebbe offrire oppo-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

sizione; ad ogni modo mi rimetto al giudizio della Commissione e del signor Ministro.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Il concetto di quest'articolo, e il concetto anche dell'emendamento, non si è forse presentato alla mente dell'onorevole Senatore Pantaleoni con tutta la sua chiarezza. Gli articoli 181 e 182 del progetto contemplano due figure distinte di reato. Il primo articolo fa consistere il reato nella venalità dell'atto del pubblico ufficiale, o dell'agente della forza pubblica; la legge non si preoccupa d'altro, non pensa a stabilire se l'atto fosse secondo i doveri dell'ufficio, o se vi fosse contrario. Ciò che vuole la legge è che il pubblico ufficiale non si renda venale nell'esecuzione dei propri doveri. Non vuole che egli riceva premi da chicchessia.

Nella seconda figura che è quella dell'articolo 182, il reato è più grave; e l'atto incriminabile, che ha due elementi, la venalità e la violazione dei doveri del proprio ufficio; ora leggendo attentamente l'art. 181 che è il primo emendato, e che è quello che è in discussione, si vede benissimo qual è il concetto del legislatore.

Ivi è detto:

« Il pubblico ufficiale o l'agente della forza pubblica che per fare od omettere un atto giusto del suo ufficio o servizio prende un compenso, ecc. »

Ma, « omettere un atto giusto », significa commettere un'ingiustizia. Ora, vedete bene che due elementi di incriminazione si racchiudono in questa locuzione: la venalità e la violazione dei doveri inerenti al proprio ufficio; è quindi evidente che la seconda figura del reato preveduto nell'articolo 181, quella dell'omissione di un atto giusto, si va a confondere con la figura del reato accennato dall'art. 182. Questa è la ragione per cui l'onorevole signor Ministro d'accordo con la Commissione ha levato le parole: *od omettere un atto giusto del suo ufficio*.

Veda l'onorevole Senatore Pantaleoni che siamo molto lontani dal concetto che Egli ha accennato.

I premi che si accordano ai pubblici uffiziali od agli agenti della forza in certe circostanze sono subordinati ai regolamenti disciplinari,

che riguardano i servizi particolari di quella tale milizia o di quel tale ordine di funzioni pubbliche.

La legge penale si occupa del fatto che compromette l'ordine sociale o che almeno è un pericolo per la società; ed è perciò che vuole impedire che il pubblico ufficiale sia venale, che accetti cioè dai particolari dei compensi ai suoi servizi.

Il Governo dice: io pago i miei funzionari, e non voglio che essi domandino un compenso per le loro funzioni, quando queste non sono altro che l'esatta osservanza e l'esatto adempimento dei loro doveri. In questo senso l'emendamento dell'onor. Guardasigilli è accettato dalla Commissione; ma questa non accetterebbe veruna aggiunta che ne alterasse il significato. Prego il Senato a volerlo approvare nella sua integrità quale ce l'ha proposto l'onor. signor Ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pantaleoni insiste?

Senatore PANTALEONI. Dal momento che nè il Ministero nè la Commissione accetta la mia proposta....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Alle osservazioni fatte dall'onorevole Relatore della Commissione io aggiungerò poche parole.

Ha osservato benissimo l'onorevole Relatore che l'art. 181 si occupa unicamente del funzionario pubblico il quale per compiere un atto del suo dovere riceve una retribuzione. Ma la proposta dell'onorevole Senatore Pantaleoni mira ad altro concetto. Esso vuol lasciare la facoltà di incoraggiare i pubblici funzionari, e soprattutto quelli di ordine inferiore a compiere certi lavori straordinari mediante una ricompensa straordinaria.

L'art. 181 non sarebbe di ostacolo alle vedute dell'onorevole Pantaleoni perchè tratterebbesi di un servizio straordinario. Mettiamo l'esempio di un cittadino che abbia bisogno di fare eseguire una intimazione speciale. Egli ha bisogno dell'opera dell'usciera per l'intimazione di un atto che si trova nell'urgenza di far notificare. Ebbene per l'usciera che dovrà ricorrere a mezzi straordinari per cagione della distanza od altro, questo è certamente un la-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

vorò straordinario. Non si viola quindi affatto il disposto della legge se il cittadino promette e dà all'usciera un compenso straordinario per quell'opera sua.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Io credo dover aggiungere qualche parola a quelle dette dell'onorevole Guardasigilli.

Anche dato il caso che un municipio, una provincia abbiano promesso un premio agli agenti pubblici per un dato servizio, essi allora accetteranno una retribuzione che loro è dovuta, appunto perchè quel premio, quella retribuzione venne con atto pubblico, approvato dal Governo, regolarmente stabilita.

Senatore PANTALEONI. In seguito alle osservazioni dell'onorevole Ministro, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ritirato l'emendamento Pantaleoni, rileggerò l'articolo come è stato modificato dal signor Ministro Guardasigilli:

#### Art. 181.

« Il pubblico ufficiale o l'agente della forza pubblica, che, per fare un atto del suo ufficio o servizio, riceve, in danaro od in altra utilità qualunque, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è colpevole di corruzione, ed è punito con la sospensione dai pubblici uffici indicati nei numeri 1 e 2 dell'articolo 21, e con multa maggiore di mille, ed estendibile a due mila lire. »

Chi approva quest'articolo, è pregato d'alzarsi. (Approvato.)

#### Art. 182.

« Il pubblico ufficiale od agente della forza pubblica, che, per una retribuzione, un premio od una ricompensa qualunque data o promessa, fa, ritarda od omette qualche atto contro i doveri del proprio ufficio od incarico, è punito con la prigionia maggiore di tre anni, con multa maggiore di mille estendibile a cinque mila lire, e con l'interdizione dai pubblici uffici. »

A quest'articolo il signor Ministro Guardasigilli, alle parole: *con l'interdizione dai pubblici uffici*, vuole che si sostituiscano le seguenti: *con la sospensione dai pubblici uffici*.

La Commissione, modifica sostanzialmente quest'articolo, e ne propone la redazione in questi termini:

#### Art. 182.

« Il pubblico ufficiale od agente della forza pubblica, che, per una retribuzione, un premio, od una ricompensa qualunque data o promessa, fa, ritarda od omette qualche atto contro i doveri del proprio ufficio od incarico, è punito con la prigionia maggiore di un anno e con multa maggiore di cinquecento lire ed estendibile a seimila.

PRESIDENTE. Interrogo il Commissario Regio ed il sig. Ministro se accettano questa modificazione dell'art. 182 proposta dalla Commissione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo accetta questa modificazione, ma chiede che siano in fine dell'articolo aggiunte le parole: *e con la sospensione dai pubblici uffici*.

La Commissione non ha creduto di ammettere che questo reato sia punito anche colla interdizione dai pubblici uffici, che è scritta nel progetto, per non dipartirsi dal sistema adottato di non congiungere mai pene criminali colle correzionali. Ora, essendo la sospensione pena semplicemente correzionale, spero che essa vorrà ammettere la detta aggiunta.

PRESIDENTE. Interrogo la Commissione se essa a sua volta accetta la proposta del Ministero.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'art. 182 modificato:

#### Art. 182.

« Il pubblico ufficiale od agente della forza pubblica, che, per una retribuzione, un premio od una ricompensa qualunque data o promessa, fa, ritarda od omette qualche atto contro i doveri del proprio ufficio od incarico, è punito con la prigionia maggiore di un anno e con multa maggiore di cinquecento lire ed estendibile a seimila e con la sospensione dai pubblici uffici. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

#### Art. 183.

« Per l'applicazione dei due precedenti articoli si considera dato o promesso al pubblico ufficiale anche ciò che, con consenso od अनुenza di lui, venne dato o promesso ad un terzo. »

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

## Art. 181.

« § 1. La pena restrittiva della libertà personale stabilita nell'art. 182, è aumentata da uno a due gradi :

1. se la corruzione ha avuto per oggetto il favore o il danno di parti contendenti in causa civile, o di un imputato di contravvenzione;

2. se la corruzione ha avuto per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni, o la stipulazione di contratti per la pubblica amministrazione.

« § 2. La stessa pena è aumentata di due gradi, se la corruzione ha avuto per oggetto il favore o il danno di un imputato di crimine o di delitto; e se, in conseguenza della corruzione, l'imputato è stato condannato ad una pena più grave di quella sopra indicata, la stessa pena più grave si applica al pubblico ufficiale corrotto, eccettuata la pena di morte, alla quale è sostituito l'ergastolo. »

La Commissione propone di aggiungere al N. 2 le parole *ed onorificenze*, per cui questo numero sarebbe così redatto:

« 2. Se la corruzione ha avuto per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni ed onorificenze, o la stipulazione di contratti per la pubblica amministrazione. »

Interrogherò il Ministero se accetta questa aggiunta della Commissione.

Senatore EGIA, *Commissionario Regio*. Il Ministero accetta.

PRESIDENTE. Rileggerò l'articolo coll'indicata aggiunta.

## Art. 184.

« § 1. La pena restrittiva della libertà personale stabilita nell'art. 182, è aumentata da uno a due gradi :

1. se la corruzione ha avuto per oggetto il favore o il danno di parti contendenti in causa civile, o di un imputato di contravvenzione;

2. Se la corruzione ha avuto per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni ed onorificenze, o la stipulazione di contratti per la pubblica amministrazione.

« § 2. La stessa pena è aumentata di due gradi, se la corruzione ha avuto per oggetto il favore o il danno di un imputato di crimine o di delitto; e se, in conseguenza della corruzione, l'imputato è stato condannato ad una

pena più grave di quella sopra indicata, la stessa pena più grave si applica al pubblico ufficiale corrotto, eccettuata la pena di morte, alla quale è sostituito l'ergastolo. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

## Art. 185.

« Le pene stabilite nei precedenti articoli sono applicabili anche al corruttore. »

(Approvato.)

## Art. 186.

« In tutti i casi preveduti dal presente capo le cose o somme che hanno formato oggetto della retribuzione o ricompensa data, sono confiscate. »

(Approvato.)

Si passa al

## CAPO IV.

*Dell'abuso di autorità.*

## Art. 187.

« § 1. Il pubblico ufficiale o l'agente della forza pubblica, che, abusando della sua autorità, comanda o commette qualche atto arbitrario contro gli altrui diritti, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni.

« § 2. Se il colpevole ha agito per soddisfare ad una passione, è punito con la detenzione maggiore di un anno. »

A questo articolo l'onorevole Guardasigilli propone che in luogo di *detenzione* si dica *prigionia*.

Metto ai voti l'articolo, con questa modificazione.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

## Art. 188.

« § 1. Il pubblico ufficiale o agente della forza pubblica, che, abusando della sua autorità, s'introduce nel domicilio d'un privato, o ne ordina od eseguisce l'arresto senza le formalità o le condizioni prescritte dalla legge, o comanda o commette qualche atto arbitrario contro l'altrui libertà personale, è punito con la detenzione maggiore di un anno ed estendibile a tre.

« § 2. Se il colpevole ha agito per soddisfare ad una passione, o se, in conseguenza dell'atto o del comando arbitrario, venne taluno effet-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

tivamente arrestato o detenuto, è punito con lo prigione maggiore di tre anni. »

La Commissione emenda il § 1: Invece delle parole *è punito con la detenzione maggiore di un anno ed estendibile a tre*, proporrebbe di dire *è punito con la detenzione maggiore di 4 mesi ed estendibile a 3 anni*.

Il signor Commissario Regio accetta questa modificazione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Accetto.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti il § 1, con questa modificazione.

#### Art. 188.

« § 1. Il pubblico ufficiale o agente della forza pubblica, che, con abuso della sua autorità, si introduce nel domicilio di un privato o ne ordina od eseguisce l'arresto senza le formalità o le condizioni prescritte dalla legge, o comanda o commette qualche atto arbitrario contro l'altrui libertà, è punito con la detenzione maggiore di quattro mesi ed estendibile a tre anni. »

(Approvato.)

« § 2. Se il colpevole ha agito per soddisfare ad una passione, o se, in conseguenza dell'atto o del comando arbitrario, venne taluno effettivamente arrestato o detenuto, è punito con la prigione maggiore di tre anni. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 188, sorga.

(Approvato.)

#### Art. 189.

« I direttori, comandanti, guardiani o custodi delle carceri che ricevono in carcere taluno senza un ordine di un pubblico ufficiale competente, o ricusano di obbedire all'ordine di scarcerazione da lui rilasciato, sono puniti con la sospensione dai pubblici uffici, e con la detenzione da quattro mesi ad un anno. »

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'on. Senatore Gadda ha la parola.

Senatore GADDA. Io ho una osservazione molto semplice da fare. Siccome in questo articolo, nel 191, e nel 244 non si tratta di stabilire chi abbia la responsabilità della custodia dei detenuti, a me parrebbe che, onde adottare una dicitura più corrispondente al concetto della legge per queste disposizioni speciali, si dovesse adoperare l'indicazione generica: *gli incaricati della custodia dei detenuti*, anziché

dire: « i direttori, comandanti, guardiani ecc. » lo che mi parrebbe pericoloso; perchè effettivamente, a tenore dei regolamenti che si riferiscono alla materia carceraria, è diversa la loro responsabilità.

Quindi io direi, e credo che corrisponda al concetto della legge, di sostituire la dizione generica: « gli incaricati della custodia dei detenuti. »

Desidererei di sapere su di ciò il pensiero della Commissione e del Governo.

PRESIDENTE. Il signor Relatore che dice a nome della Commissione? Accetta che si modifichino le parole: « i direttori, comandanti ecc. » con l'unica dizione, « gli incaricati della custodia dei detenuti »?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Parrebbe che l'espressione proposta dal Senatore Gadda fosse propria per tutti i funzionari che sono compresi nella dizione dell'articolo 189, meno però il Direttore, perchè egli non è propriamente incaricato della custodia, ma deve averne la responsabilità, essendo esso incaricato d'invi-gilare e di sorvegliare perchè sieno custoditi a dovere i detenuti. Quindi io direi: *i direttori e gli incaricati della custodia*; ed allora si potrebbe omettere la nomenclatura forse troppo abbondante di tutte le persone che possono essere comprese in questa categoria.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi accosto intieramente alle osservazioni fatte dall'on. Relatore della Commissione, e prego l'onorevole Gadda a riflettere che l'articolo non comprende solamente l'atto di ricevere in carcere un individuo che vi è mandato dall'autorità, ma si estende pure al rifiuto di scarcerarlo.

Ora, se per l'atto dell'ammissione in carcere, posso ammettere che si tratti piuttosto delle persone incaricate della custodia dei detenuti, non sono egualmente disposto a riconoscere la stessa cosa per l'atto della scarcerazione, perchè se quello che rifiuta di scarcerare, è un impiegato d'ordine inferiore, necessariamente bisogna risalire fino al più elevato superiore, a cui spetta poi di prendere la decisione se si debba o non far luogo alla scarcerazione.

Quindi, io crederei, che sia d'uopo usare un'espressione, la quale non induca in pericolo di comprendere soltanto l'infimo personale incaricato della custodia dei detenuti. Conviene

che la locuzione dell'articolo sia tale, che abbracci tutti coloro che possono nella misura dei reati contemplati in quest'articolo, incorrere in una responsabilità penale. Perciò, se si volesse usare l'espressione proposta dall'onorevole Senatore Gadda, converrebbe di necessità aggiungere le parole: *di qualunque grado*, e dire: *gli incaricati della custodia dei carcerati di qualunque grado*. In questo modo si avrebbe una denominazione più breve, la quale abbraccierebbe tutti coloro che sono preposti alla custodia dei carcerati.

**PRESIDENTE.** Il signor Senatore Gadda accetta questa modificazione alla sua proposta?

Senatore GADDA. L'accetto, e tanto più volentieri in quanto che la proposta afferma veramente il mio concetto. Io non vorrei che fosse colpita l'amministrazione quando agisce come amministratore, ma soltanto coloro che hanno la responsabilità dei detenuti.

Quindi la mia proposta modificata dall'onorevole Guardasigilli mi tranquillizza perfettamente sulle disposizioni di quest'articolo.

**PRESIDENTE.** La proposta adunque consisterebbe....

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** In queste parole: *Gli incaricati della custodia delle carceri di qualunque grado*.

**PRESIDENTE.** Leggo l'articolo così emendato:

Art. 189.

« Gli incaricati della custodia delle carceri di qualunque grado che ricevono in carcere taluno senza un ordine di un pubblico ufficiale competente, o ricusano di obbedire all'ordine di scarcerazione da lui rilasciato, sono puniti con la sospensione dai pubblici uffici, e con la detenzione da quattro mesi ad un anno. »

(Approvato.)

Art. 190.

« Il pubblico ufficiale competente, che volontariamente omette, ritarda o ricusa di procedere per far cessare una illegale detenzione, contro la quale gli sia stato in qualsiasi forma portato reclamo, o di trasmettere il reclamo all'autorità che deve giudicarne, è punito con la sospensione dai pubblici uffici, e con multa fino a mille lire.

Chi approva l'articolo 190, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 191.

« § 1. I direttori, comandanti, guardiani, e custodi delle carceri ed i loro dipendenti, come pure gli agenti della forza pubblica incaricati della custodia o del trasporto di una persona arrestata, ed ogni altro pubblico ufficiale che abbia, per ragione di ufficio, un'autorità qualunque sulla medesima, i quali commettono contro di essa atti arbitrari, o rigori non autorizzati dai regolamenti, sono puniti con la detenzione da quattro mesi ad un anno.

» § 2. Qualora gli atti arbitrari costituiscono un reato più grave, il colpevole è punito con la pena pel medesimo stabilita, aumentata da uno a due gradi. »

In conseguenza della modificazione introdotta dall'onorevole Gadda all'art. 189 in principio di quest'articolo deve dirsi così:

« Gli incaricati della guardia delle carceri di qualunque grado ecc. »

Chi approva l'articolo modificato in questi termini, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 192.

« Nei casi preveduti negli articoli precedenti di questo capo, il pubblico ufficiale o l'agente della forza pubblica, che giustifichi di avere operato per obbedienza all'ordine del suo superiore gerarchico in materia di sua competenza, non è imputabile, e le pene si applicano al superiore. »

Non essendo proposta alcuna modificazione a quest'articolo, lo metto ai voti come si trova nel progetto ministeriale.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 193.

« Il pubblico ufficiale che direttamente o per interposta persona, o per atti simulati, prende un interesse privato qualunque in aggiudicazioni, appalti, forniture, locazioni od altri atti somiglianti della pubblica amministrazione, presso la quale sia incaricato di dar ordini, liquidar conti, regolare o fare pagamenti, od esercitare funzioni di direzione o di sindacato, è punito con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a cinque anni, con multa estendibile a lire mille e con la sospensione dai pubblici uffici. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

La Commissione modifica quest'articolo in quanto riguarda la pena.

Invece di dire: « è punito con la prigionia maggiore di un anno, con multa estendibile a lire mille, e con sospensione dai pubblici uffici » la Commissione propone che si dica: « con la prigionia maggiore di tre mesi, con multa estendibile a lire quattromila e con la sospensione dai pubblici uffici. »

Domando all'onorevole Ministro se accetta quest'emendamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 193, modificato dalla Commissione e accettato dal Ministero.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.  
(Approvato.)

#### Art. 194.

« § 1. Il pubblico ufficiale che, anche dopo la cessazione dall'ufficio, svela fatti che per obbligo d'ufficio doveva tenere segreti, o comunica, pubblica o diffonde atti o documenti ufficiali non destinati alla pubblicità, o prima che questa sia permessa, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno.

» § 2. Quando dalla violazione del segreto o dalla comunicazione, pubblicazione o diffusione di atti o documenti sia derivato pericolo di guerra o di rappresaglia, ovvero turbamento delle relazioni amichevoli del governo all'estero ed un altro pregiudizio considerevole allo Stato, si applica la disposizione dell'art. 137. »

Su quest'articolo non occorre altra proposta, salvo quella della Commissione, la quale, alla fine del § 1, dov'è detto: *è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno*, propone si dica: *è punito con la detenzione estendibile ad un anno*.

Accetta l'onorevole Ministro questa modificazione?

Senatore ECLA, *Commissario Regio*. Il Ministero l'accetta.

PRESIDENTE. Rileggo e pongo ai voti l'articolo 194:

#### Art. 194.

« § 1. Il pubblico ufficiale, che anche dopo la cessazione dall'ufficio, svela fatti che per obbligo d'ufficio doveva tener segreti; o comunica, pubblica o diffonde atti o documenti ufficiali

non destinati alla pubblicità o prima che questa sia permessa, è punito con la detenzione estendibile ad un anno.

« § 2. Quando dalla violazione del segreto o dalla comunicazione, pubblicazione o diffusione di atti o documenti sia derivato pericolo di guerra o di rappresaglia, ovvero turbamento delle relazioni amichevoli del governo all'estero od un altro pregiudizio considerevole allo Stato, si applica la disposizione dell'art. 137. »

Chi approva quest'articolo 194, voglia alzarsi.

(Approvato.)

#### CAPO V.

*Della violazione dei doveri di un pubblico ufficio.*

#### Art. 195.

« § 1. Il pubblico ufficiale che, per qualsiasi pretesto, anche di silenzio, oscurità, contraddizione od insufficienza della legge, ricusa di fare un atto del suo ministero, o di render giustizia, è punito con multa fino a lire mille.

» § 2. Se il reato è commesso da due o più pubblici ufficiali in seguito di concerto, è punito con multa fino a lire duemila.

» § 3. Se il pubblico ufficiale appartiene all'ordine giudiziario, il rifiuto esiste quando concorrono le condizioni richieste dalla legge per esercitare contro di esso l'azione civile. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.  
(Approvato.)

#### Art. 196.

« Sono puniti con multa maggiore di lire cinquecento ed estendibile a duemila, e con l'interdizione dall'ufficio:

1. i pubblici ufficiali, che in numero di tre o più, ed in seguito di concerto, abbandonano arbitrariamente le proprie funzioni;

2. il pubblico ufficiale che, abbandonando arbitrariamente le proprie funzioni, impedisce la trattazione di un affare. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prego la Commissione di riflettere se non converrebbe stabilire la sospensione dall'ufficio invece della interdizione.

L'art. 196 del testo ministeriale porta vera-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

mente l'interdizione; ma poichè abbiamo stabilita la massima di non associare le due pene, la criminale cioè colla correzionale, crederci più conveniente di uniformarsi a questa massima anche nel caso attuale; e quindi, se concorre l'assenso della Commissione, pregherei l'onorevole Presidente di porre ai voti quest'articolo sostituendo alla parola *interdizione*, la parola *sospensione*.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non ha nessuna difficoltà di accettare la modificazione proposta dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 196, colla modificazione introdotta dal Ministero ed accettata dalla Commissione.

Lo rileggo:

Art. 196.

« Sono puniti con multa maggiore di lire cinquecento ed estendibile a duemila, e con la sospensione dall'ufficio:

1. I pubblici uffiziali che, in numero di tre o più, ed in seguito di concerto, abbandonano arbitrariamente le proprie funzioni;]

2. Il pubblico uffiziale che, abbandonando arbitrariamente le proprie funzioni, impedisce la trattazione di un affare. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 197.

« Il militare od agente della forza pubblica, che ricusa o ritarda l'esecuzione di una richiesta legalmente fattagli dall'autorità giudiziaria od amministrativa, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni. »

(Approvato.)

Art. 198.

« § 1. Il pubblico uffiziale che, avendo nell'esercizio delle sue funzioni acquistata notizia di un reato pel quale si procede d'ufficio, volontariamente omette o ritarda di farne referto, è punito, salvo il disposto degli art. 181 e 182, con la sospensione dai pubblici uffici fino a cinque anni.

» § 2. Se il colpevole è uffiziale di polizia giudiziaria, la pena è aumentata di un grado. »

(Approvato.)

TITOLO V.

DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
COMMESSI DA PRIVATI

CAPO I.

*Dell'usurpazione di pubbliche funzioni.*

Art. 199.

« § 1. Chiunque, senza esservi legittimamente autorizzato, assume od esercita funzioni pubbliche civili o militari, è punito con la detenzione fino a quattro mesi, salve le pene degli altri reati commessi nell'esercizio di tali funzioni.

» § 2. Con le stesse pene e con la sospensione dai pubblici uffici è punito il pubblico uffiziale che, dopo aver ricevuta comunicazione ufficiale dell'ordine o dell'avviso che fa cessare o sospende le sue funzioni, continua ad esercitarle.

» § 3. Nei casi preveduti dai due paragrafi precedenti la sentenza è pubblicata per estratto, a spese del condannato, nel giornale destinato alla pubblicazione degli annunci uffiziali, si nella provincia in cui fu commesso il reato, che in quella in cui il condannato ha il domicilio. »

(Approvato.)

CAPO II.

*Dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.*

Art. 200.

« § 1. Chiunque, nel solo fine di esercitare un diritto vero o preteso, si fa illecitamente ragione da se medesimo, è punito:

1. con la detenzione da quattro mesi a due anni, se ha fatto violenza o minaccia alle persone;

2. con la detenzione maggiore di due anni se ha fatto violenza o minaccia a mano armata, o se la violenza ha prodotto lesioni personali che non importino pena più grave;

3. negli altri casi con la detenzione fino a tre mesi;

» § 2. Nel caso che le lesioni personali costituiscano per se stesse un reato punito con pena più grave, si applica questa sola pena aumentata di un grado.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

» § 3. In tutti i casi alla pena della detenzione è aggiunta una multa estendibile al doppio del danno prodotto dal reato.

» § 4. Nel caso preveduto nel numero 3 del paragrafo 1, si procede soltanto a querela della parte offesa. »

A quest'articolo la Commissione inverte l'ordine dei paragrafi ed aggiunge un sesto paragrafo.

Il signor Ministro modifica i paragrafi 1 o 5 ed accetta il 2 della Commissione.

Vi è anche un emendamento dell'onorevole Senatore De Filippo che è in questi termini:

« § 1. Chiunque senza fine di lucro o di recar danno per ingiuria, ma solo per l'esercizio di un preteso dritto, costringe altri a pagare un debito o ad eseguire un'obbligazione; o per turbare l'altrui possesso demolisce fabbricati, devia acque, abbatte alberi, costruisce impedimenti e simili, è punito con la detenzione fino a tre mesi. »

Interrogo la Commissione e il signor Ministro Guardasigilli se accettano questa proposta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'emendamento De Filippo vale nel concetto, ma contiene una casistica che non corrisponde col testo della Commissione accettato anche dal Ministro, per cui prego il Senato a respingerlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del Senatore De Filippo testè letto.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prego la Commissione di considerare se le parole: *vero o supposto dritto*, potrebbero essere soppresse come non necessarie nel § 1. Mi pare che nel seno della Commissione si sia sollevata questa questione e si sia riconosciuta la convenienza di depennare quelle parole.

PRESIDENTE. Dunque anche la Commissione consente a togliere le parole: *vero o supposto*.

Perciò il § 1 dell'art. 200, proposto dal signor Ministro, sarebbe così concepito:

« § 1. Chiunque al solo fine di esercitare un dritto si fa ragione da se medesimo, è punito con multa estendibile al doppio del danno cagionato dal reato. »

Dunque si è soppressa anche la parola: *illicitamente*.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Prego l'onorevole signor Ministro di ristabilire a questo paragrafo 1 dell'art. 200 la parola *illicitamente*, perchè questa figura di reati, prima di realizzarsi in pratica, implica sempre una questione di giurisprudenza civile.

Abbiamo in giurisprudenza civile la massima che dice: *quae de facto sunt, de facto tolluntur*.

Un mio vicino viene a praticare nel mio fondo un fosso; invece di ricorrere ai tribunali per farmi fare ragione, me la faccio da me stesso, e esercito un *mio dritto* sulla cosa mia e ricolmo il fosso; qui non c'è reato, come non vi è in altri casi consimili.

*Vim vi repellere, omnia jura sinunt*, dicono i giureconsulti; e non mi è solo permesso di respingere la forza nell'atto medesimo che mi si fa la violenza, ma anche dopo, purchè *incontinenti* (dicono ancora i giureconsulti): e l'apprezzamento, se, cacciato da un luogo, io vi sia tornato con aiuti *incontinenti*, oppure se oramai dovessi ricorrere alla giustizia, è questione che dipende dalla giuridica estimazione del caso.

La legge penale non ci entra in tal sorta di estimazioni, ma deve indicare genericamente, che allora vi è usurpazione delle funzioni sociali, e reato punibile, quando nelle circostanze del caso, l'esercizio del proprio dritto non fosse altrimenti lecito, salvo coll'intervento dei tribunali.

Prego quindi l'onorevole Ministro a mantenere la redazione del progetto.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non credo necessario di mantenere in quest'articolo, come vorrebbe l'onorevole Senatore Pescatore, la parola *illicitamente* la quale nulla aggiunge o chiarisce, e potrebbe anzi dar luogo a dubbi.

Il farsi ragione da se medesimo è sempre cosa illecita; perciò l'aggiungere l'avverbio *illicitamente* è del tutto superfluo, e può fare dubitare che ciò sia talvolta permesso. Ma l'onorevole Pescatore osserva che togliendo questa parola si faranno nascere delle incertezze

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

nell'applicazione della legge. Hannovi dei casi, egli dice, nei quali ognuno può farsi ragione da sé senza commettere il reato d'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e per non comprendere questi casi nel divieto, vuolsi fare una tale aggiunta.

Sembrami però che l'onorevole Pescatore dia all'articolo e alle parole *farsi ragione da se medesimo* una interpretazione che non possono e non devono ricevere. Occorre distinguere tra il caso in cui un individuo vuol mantenere il possesso in cui si trova, ed impedire lo spoglio nell'atto in cui lo si vuol commettere, dal caso in cui pretendendo d'aver diritto sopra una cosa da altri posseduta, violentemente, di propria autorità, e senza ricorrere alla giustizia pretenda d'impadronirsene.

Nel primo caso non vi ha certo alcun reato, perchè il respingere la violenza colla violenza per mantenersi nel possesso, non è farsi ragione da sé, ma è l'esercizio di un diritto naturale. Vi ha reato invece nel secondo.

Se si verificasse impertanto il caso di cui si è fatto cenno, che rientrando in casa mia vi trovassi un ladro, introdottovisi nella mia assenza, non ho certo bisogno di ricorrere ai tribunali per cacciarnelo, perchè, cacciandolo, non fo che impedire uno spoglio e mantenere il possesso in cui mi trovo. Se un vicino vuole occupare violentemente un mio fondo e farvi atto di proprietà, ed io mi ci oppongo nell'atto in cui commette tale occupazione della cosa da me posseduta, non commetto certo alcun reato; e se v'ha alcuno che viola la legge, gli è in questo caso il vicino, che per esercitare un supposto suo diritto, turba il mio possesso di propria autorità; credo perciò, che su questo punto non ci possa essere luogo a dubbieze, come non ce ne furono mai in addietro, essendosi sempre ritenuto che i cittadini hanno diritto di respingere la forza colla forza, e di impedire che si commetta lo spoglio senza uopo di ricorrere ai tribunali, il cui ufficio viene usurpato allora soltanto che si turba il possesso altrui, per esercitare un diritto, foss'anco per riacquistare il possesso di cui sia avvenuto lo spoglio, se questo sia già stato consumato.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. La legge fu sempre applicata in questo senso, e sebbene nel Codice penale ora vigente non si riscontri

il detto avverbio, *illicitamente*, non se n'è tuttavia mai sentito il bisogno.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Il Commissario Regio vorrà perdonarmi, ma qui è il caso di dire che «egli fu» in *re facili multus*, in *re difficili mutus*. Non ci è contrasto, che per difendere il possesso io possa respingere la forza: non c'è nemmeno contrasto, che la giurisprudenza, che i tribunali non prendano di questi madornali abbagli. Oh! io credo benissimo che qualunque tribunale sa ben distinguere il caso in cui sia lecito respingere l'altrui fatto e farsi ragione da se medesimo, ed il caso in cui ciò non sia lecito. Sicuramente i tribunali queste cose le sanno; quantunque io possa dirgli che nello esercizio abbastanza lungo delle mie funzioni io abbia incontrato non pochi casi in cui abbiamo disputato anche vivamente in Camera di consiglio fra noi stessi giudici, se per uno che per mantenere il suo diritto ha usato opere di fatto, si debba pronunciare contro di lui la reintegranda, secondo l'assioma *spoliatus ante omnia restituendus*, oppure se avesse operato licitamente, anche senza ricorrere ai tribunali e con sole vie di fatto.

Dunque teniamo due cose: in genere non c'è difficoltà a riconoscere che uno può difendere il suo possesso senza ricorrere ai tribunali. In casi eccezionali la questione si assottiglia talmente che riesce molto difficile agli stessi periti della giurisprudenza civile il decidere questo punto: se si dovesse ricorrere alle vie giudiziarie, o se si potesse da se medesimi farsi giustizia; perchè quando uno si fa giustizia illecitamente da se medesimo, allora diventa egli stesso lo spogliatore, in caso diverso no. Per esempio, un proprietario, padrone assoluto di un podere, lo dà a masserizio. Finito il masserizio, eppur volendo il colono, senza addurre un motivo al mondo, restare nella casa colonica, il padrone prende i mobili del colono e li mette sulla strada; in tal caso noi tutti sappiamo che il colono ha l'azione in *reintegranda* contro lo stesso proprietario, e il giudice lo reintegrerà.

Adunque in genere sta la verità dimostrata dal Commissario Regio, che ognuno difende il suo possesso, ed è questa la parte in cui io trovo che fu *multus...*; ma la vera difficoltà, la

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

questione che ora si deve ragionare sta nel vedere se sia opportuno ristabilire la parola *illicitamente*. A me parrebbe di sì, nè giova citare il Codice attuale; il progetto supera di gran lunga in esattezza il codice attuale; ed io avevo rimarcato questa parola come una delle molte esattezze di cui risplende il progetto. Nel punire il fatto di chi esercita un suo diritto senza ricorrere ai tribunali, il legislatore, volendo essere esatto, deve aggiungere un estremo: che l'esercizio del proprio diritto siasi fatto in tali condizioni, che richiedesse il ricorso alla giustizia; senza di che fosse per se medesimo illecito.

Non dico che caschi il mondo, se si toglie la parola: *illicitamente*; ci sono i tribunali che faranno il loro dovere, come ha detto il Commissario Regio; ma l'esattezza è sempre una bella cosa. Nel mettere sott'occhio del giudice penale come reato il fatto di chi esercitò da se stesso e da se solo la propria ragione, badate bene, che prima di tutto vi sarà sempre una questione di diritto, se cioè in quelle contingenze fosse lecito od illecito l'esercizio del nostro diritto di propria autorità.

Qualunque giudice che sappia il fatto suo la prima questione che farà, sarà sempre questa: se il fatto di chi ha mantenuto il suo diritto, fosse lecito, o illecito nelle circostanze del caso.

Poniamo; un mio vicino pratica di notte un'opera sul mio fondo: al mattino io la distruggo immediatamente: *quae de facto sunt de facto tolluntur*. Ma supponete che io abbia trascurato la cosa per due o tre mesi (che in verità non costituiscono ancora un possesso annuale in favore del mio vicino); posso ancora distruggere da me solo, o debbo già ricorrere ai tribunali?

Potrei divisarvi moltissimi altricasi, in cui riesce dubbio, se *tollere de facto, quae de facto posita sunt* sia un usurpare le funzioni sociali (ciò che è sicuramente vietato senza eccezioni), ovvero se sia un esercizio lecito del proprio diritto.

Io dunque per amore del progetto, che è sempre così esatto, vorrei che questa parola *illicitamente*, che pone veramente al giudice penale la vera questione da decidersi preliminarmente, fosse ristabilita.

Se il signor Ministro non crede di doverla ristabilire, si sottintenderà, ma il suo articolo più rigorosamente esatto non sarà.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Lo studio della esattezza non è minore in me che nell'onorevole Senatore Pescatore.

Oltre l'amore che abbiamo comune alla scienza e ai lavori legislativi, io vi porto anche un poco di affetto di paternità. Ma prego l'onorevole Pescatore a voler ben riflettere che i suoi ragionamenti si aggirano sopra un supposto che, per quanto a me sembra, non è intieramente disputabile.

Egli suppone che il principio generale che nessuno può farsi giustizia da se (*nemo sibi jus dicit*), in una società bene ordinata, soffra delle eccezioni: ed in questo supposto parrebbe di ristabilire l'avverbio *illicitamente* che si riferirebbe precisamente a quelle eccezioni a cui crede andar soggetto il divieto generale di farsi ragione da se stesso. Ma io non sono disposto ad ammettere che il principio da se soffra alcuna eccezione. E in vero quali sarebbero queste eccezioni? L'onorevole Senatore ve ne ha accennate parecchie. Mi soffermerò soltanto sulle principali che sono già state esaminate dall'on. Commissario Regio.

L'onorevole Pescatore diceva: badate che è principio comune di diritto naturale che un fatto si distrugga con un altro fatto (*quae de facto sunt de facto tolluntur*), e vi aggiungeva l'altro principio antichissimo di giustizia naturale che il respingere la forza colla forza (*vim vi repellere*) nel caso di aggressione ingiusta è permesso da tutte le leggi. *Omnes leges et omnia jura sinunt*.

Io prego l'onorevole Senatore di riflettere a ciò che è già stato osservato con molta ragione dall'onorevole Commissario Regio, che cioè in questi casi non si verifica il fatto costituente il reato che consiste nel farsi ragione da se. Se colui che si trova nel possesso della cosa toltagli col fatto, si ristabilisce o meglio si mantiene nel suo possesso col fatto, si mantiene nelle condizioni in cui era di diritto, nè per far questo ha bisogno di ricorrere ai tribunali.

Quindi non si verifica una usurpazione delle funzioni sociali, un farsi giustizia da se, in che consiste il reato di cui ragioniamo, ma evvi il semplice esercizio di un diritto naturale il quale è diretto a conservare ciò che si vuol togliere ossia alla conservazione di fatto della cosa propria. Qui non ha luogo l'azione dell'autorità

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

pubblica e manca in conseguenza la materia del reato di arbitrario esercizio dei diritti della giustizia.

Lo stesso ed anche con maggior ragione credo di poter dire dell'aggressione, in cui non è nemmeno possibile figurare l'intervento del Giudice.

L'aggressione pone in movimento quel diritto di natura che compete a ciascheduno, il diritto di rimuoverlo dalla propria persona tutto ciò che tende ad attentare alla propria sicurezza ed alla propria esistenza.

Io credo che se l'onorevole Senatore Pescatore rifletterà attentamente sopra le contingenze da lui supposte non vi troverà la vera figura del reato cioè l'usurpazione delle funzioni giudiziarie.

Sono queste le ragioni per le quali un egregio giurconsulto e magistrato, che ad onore mi piace di nominare, il consigliere di cassazione Paoli, ben conosciuto dall'onorevole Pescatore, mi ha fatto avvertito che l'avverbio *illecitamente* invece di aggiungere esattezza, ci esponeva al pericolo di dover ricercare in ogni caso occorrente, se l'imputato avesse o non avesse motivo di rendersi ragione da sè, lo che sarebbe grave imbarazzo nell'applicazione della legge penale.

L'osservazione fatta da un uomo di tanto valore nella dottrina criminale mi ha persuaso a fare la proposta di sopprimere l'avverbio *illecitamente* alla quale proposta, parmi abbia acconsentito la Commissione.

A questo proposito l'onorevole Commissario Regio ha pure opportunamente invocata l'esperienza. Egli vi ha detto giustamente che la legislazione, la quale è in vigore da lungo tempo su questa materia, non contiene la limitazione che include la parola *illecitamente*, eppure non ha mai dato luogo ad inconvenienti. Ci esporremo noi dunque a far nascere dei dubbi con questa aggiunta?

Io prego l'onorevole Senatore Pescatore di non volere insistere nella sua proposta ed il Senato di accogliere il voto che scompaia la parola *illecitamente* dall'articolo che discutiamo.

PRESIDENTE. Rileggo il § 1 dell'art. 200 com'è stato modificato dall'onorevole Guardasigilli.

(Vedi sopra.)

Chi approva questo paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

Ho lettura del § 2 del testo della Commissione, accettato dal Ministro.

« § 2. Se è intervenuta violenza o minaccia alle persone, il colpevole è punito colla detenzione di quattro mesi a due anni. »

(Approvato.)

« § 3. Se la violenza o minaccia ha avuto luogo a mano armata, o se la violenza ha prodotto lesioni personali che non importino pena più grave, il colpevole è punito con la detenzione maggiore di due anni. »

(Approvato.)

Leggo il § 4 del testo della Commissione, che è identico al § 2 del progetto ministeriale:

« § 4. Nel caso che le lesioni personali costituiscano per se stesse un reato punito con pena più grave, si applica questa sola pena, aumentata di un grado. »

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Desidero soltanto sottoporre alla Commissione e all'onorevole Ministro una considerazione che mi sorse in mente leggendo questo § 2 del progetto ministeriale. Esso dice:

« § 2. Nel caso che le lesioni personali costituiscano per se stesse un reato punito con pena più grave, si applica questa sola pena, aumentata di un grado. »

A me pare che colui il quale crede di far valere un diritto, sia pure preteso, e molto più se è un diritto vero, se nell'esercitarlo produce, per la resistenza che incontra, una lesione, abbia piuttosto una causa a scusa, che una causa aggravante. Quindi non capisco che una lesione prodotta da un individuo nell'esercizio di un diritto vero o preteso sia punita con aggravamento in raffronto d'una lesione prodotta senza neppure questo pretesto.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io, per esempio, suppongo che, entrando in una mia proprietà, vi trovi un ingiusto occupante. Evidentemente, se mi faccio giustizia da me, il senso pratico, comune, troverà che ho ragione di farmela. Nel farmi giustizia produco una ferita; ebbene, io sono punito più gravemente che un altro che avesse prodotta la ferita stessa per fare danno o per commettere alcun male.

Credo che la ragione di questa disposizione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

sia che, anche colpendo il reato della lesione, non si voglia lasciare senza punizione l'atto per se stesso di farsi giustizia da sè. Questo scopo, quando si ritenga necessario, parmi che si potrebbe raggiungere, mantenendo che il procedere anche per la lesione non perime le conseguenze del reato per se stesso, ne verrà la pena che ne verrà; ma stabilire così *a priori* che una ferita prodotta nell'atto della difesa dei propri diritti sia punita più gravemente di una ferita prodotta nel solo scopo di far male, confesso che non entra nelle mie comprensioni.

Io non faccio nessuna proposta, ma se la mia osservazione può avere un qualche valore, io prego che venga presa in considerazione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'onorevole Vitelleschi colle sue parole mi ha fatto pensare che esso non abbia afferrato il punto vero della questione o la vera ragione della sanzione penale. Non è la violenza in sè, non è il possesso del diritto, o il creduto possesso del diritto esercitato; la legge punisce il fatto in se stesso dell'essersi fatto ragione da sè, e dell'aver usurpato le ragioni della giustizia; dell'aver cioè voluto sostituire il proprio arbitrio ai mezzi legali.

Di fatto, il paragrafo primo su cui si è discusso finora dall'onorevole Pescatore e dal Commissario Regio, il paragrafo primo contempla precisamente l'esercizio arbitrario delle ragioni in cui non sia intervenuta violenza alcuna, ed è anzi nel suo concetto che sia esclusa la violenza. Nel fatto solo di aver sostituito il proprio arbitrio ai mezzi legali, sta l'essenza del reato. Se poi vi si aggiunge il ferimento, è naturale che la pena del ferimento debba essere maggiore dell'ordinario, altrimenti si punirebbe solo l'esercizio arbitrario del preteso diritto, o solo il ferimento. E ognun vede quindi che considerato il ferimento come mezzo o conseguenza dell'arbitrario esercizio di diritti, l'eccesso della pena non è che apparente.

Io spero che queste spiegazioni basteranno a soddisfare l'onorevole Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io non potrei assolutamente convenire che il farsi ragione da sè,

quando non si commettano atti illeciti, costituisca un reato.

Riprendo ad esempio la similitudine da me accennata; se posso rientrare in possesso della mia casa ingiustamente occupata senza commettere nessun atto per sè illecito, io sono nel mio diritto e non credo necessario d'invocare la questura o i tribunali per far ciò che posso fare lecitamente da me.

Dunque non è l'esercizio del mio diritto che si punisce, ma gli atti illeciti che si commetterebbero per l'esercizio del mio diritto. Io sono talmente convinto di questo, che avrei aderito alla osservazione dell'onorevole Senatore Pescatore, riguardo alla parola *illecitamente*, quantunque credo che per sè stia, che anche senza questa parola non possa un atto lecito divenire illecito sol perchè serve ad esercitare un diritto.

Ora seguendo quest'ordine d'idee mi pare che non bisogna spingere il rispetto per certe convinzioni legali sino a tal punto che a me pare confini con l'assurdo. Se per una disposizione di legge un fatto lecito non può divenire illecito, neppure una lesione prodotta sotto la causa attenuante della persuasione della difesa o dell'esercizio di un diritto, potrà essere punita più gravemente di una lesione prodotta per fine maligno.

A me pare che questo sia poco consentaneo alla giustizia; può darsi che sia ciò giustificato da una ragione scientifica, confesso che non parlo dal punto di vista legale, ma in questo argomento parmi che anche il senso comune debba avere la sua parte, e confesso che le spiegazioni datemi non arrivano a farmi vedere come si possa giustificare la contraddizione che emerge da questa disposizione di legge.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Vi è una massima in dialettica la quale insegna che coloro i quali non convengono nei primi principî, non converranno mai con qualunque ragionamento nelle conseguenze. Avviene questo nell'attuale discussione. Il collega Vitelleschi, mio buon amico, contesta il principio su cui è fondata questa figura di reato.

Se mi fece sorpresa intendere un uomo di ordine, di mente assai chiara, di molta erudi-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

zione, contestare un principio che a me pare fondamentale in ogni società, non mi fa davvero più sorpresa che egli sia trascinato a conseguenze le quali sono del tutto conformi ai principi dai quali egli partì. L'onorevole Vitelleschi ha dichiarato francamente che se qualcuno viola i suoi diritti, a lui dev'esser permesso di fare le veci del giudice e senza ricorrere ai tribunali farsi ragione da sé.

Se noi ammettiamo questo principio, non saprei fino a che punto potremmo andare. La società si troverebbe minacciata nei suoi cardini. Quando ognuno potesse farsi ragione da sé, credo che dal bilancio della Giustizia potremmo depennare comodamente (non so con quanta gioia del Ministro delle Finanze, giacché anche il suo tesoro sarebbe esposto a qualche pericolo) potremmo depennare tutto ciò che riguarda la Magistratura, la quale diventerebbe una suppellettile di lusso inutile alla società.

Ma io dico che a questo non si può giungere; e se riflette bene l'onorevole Senatore Vitelleschi concepirà per lo meno un grave dubbio sopra il fondamento del principio che egli ha enunciato. Noi dobbiamo ritenere come principio fondamentale in ogni società bene ordinata che nessuno può farsi giustizia da sé.

È certamente permesso di respingere il ladro che viene ad assalirvi in casa vostra; ma qui il reato non si verifica per le ragioni in vista delle quali io diceva testè all'onorevole Senatore Pescatore, che non vi è reato quando un tale respinge un'aggressione contro la sua persona. Non vi è dubbio che potete respingere chi venga ad assalirvi nel vostro domicilio; questo lo potete fare di notte con maggiore larghezza, e siete obbligato ad osservare maggiore riserva se ciò accade di giorno. Quando voi siete in pericolo, e il ricorrere ai tribunali non sia possibile, egli è certo che potete agire senza ricorrere al giudice. Ma, in generale, se vi è la possibilità di ricorrere al giudice, allora vi è il dovere di farlo, e l'azione privata non si può assolutamente sostituire all'azione pubblica, cioè all'azione del giudice.

E notate, o Signori, che potrebbe il cittadino avere le maggiori ragioni del mondo; ma per il fatto solo che egli si permette di farsi ragione da sé quando può ricorrere al Magistrato, egli pecca contro l'ordine sociale, e commette il

reato che è contemplato nell'articolo che stiamo discutendo.

E se l'individuo, non pago della violazione del divieto di farsi ragione da sé, va più oltre, e usa mezzi che sono anche riprovati dalla legge, quali sarebbero le minacce, le violenze; allora viola anche l'altro divieto di usar minacce e violenze, e quindi la ragione di aggravare la pena si presenta limpida più che le fiaccole che ci illuminano.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io non avrei mai pensato per le mie modeste osservazioni di essere considerato quale un sovvertitore della società.

Quest'espressione di esercitare un diritto vero o preteso non fa distinzioni; non parla di rivendicazione, parla di esercizio di un diritto e quindi per lo meno non esprime il senso che gli dà l'onorevole signor Ministro.

È forse un sottinteso della scienza, ma così, come è scritto, esercitare un diritto vero, o preteso, non significa il rivendicare un diritto.

D'altronde questo esercizio di diritto quando si tratti di cosa e non si adoperi per resistere ad un atto presente di violenza, non può neppure essere compreso sotto il titolo della legittima difesa che è principalmente personale, e non si ammette che nel caso speciale di aggressione. Io parlo invece di una semplice occupazione di una cosa mia. Se io la posso impedire non facendo alcun male, non so come e fino a qual punto il formalismo e la sottigliezza legale possa dimostrarmi che sia un atto punibile e da produrre anche aggravamento.

Del resto io non insisto più oltre, avendo, spero, persuaso almeno l'onorevole Ministro che la mia tesi per essere sostenuta, non ha d'uopo precisamente di sovvertire l'ordine sociale.

PRESIDENTE. Rileggo il paragrafo 4. per metterlo ai voti.

« § 4. Nel caso che le lesioni personali costituiscano per se stesse un reato punito con pena più grave, si applica questa sola pena, aumentata di un grado. »

(Approvato.)

Leggo il § 5. come fu modificato dal Ministero.

« § 5. Alla pena della detenzione è sempre

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

aggiunta una multa estendibile al valore del danno cagionato dal reato.»

(Approvato.)

Leggo il § 6. aggiunto dalla Commissione ed accettato dal signor Ministro.

« § 6. Nel caso preveduto dal § 1, si procede soltanto a querela di parte. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero art. 200, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 201.

« Se il colpevole del reato preveduto dal precedente articolo prova la verità del preteso diritto, la pena restrittiva della libertà personale è diminuita di un grado. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

La seduta è sciolta (ore 6).